Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 106

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 16 aprile 1984

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1983

DECRETI MINISTERIALI

Ministero del tesoro

Ministero degli affari esteri

Ministero di grazia e giustizia

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

1983

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Valle d'Aosta

Regione Puglia

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 106 DEL 16 APRILE 1984:

MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1984.

Revisione del prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale (art. 32, legge 27 dicembre 1983, n. 730).

(2029)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 106 DEL 16 APRILE 1984:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 22: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Speciali certificati di credito 10% - 1978/1991 (Amministrati dalla Direzione generale del tesoro). — Parte I: Serie sorteggiata per l'ammortamento nella terza estrazione effettuata il 1° marzo 1984. — Parte II: Serie sorteggiate negli anni precedenti.

(1486)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1983, n. **1125.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Perugia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Perugia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 35, relativo al corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo), all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

letteratura francese moderna e contemporanea;
storia contemporanea.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *marzo* 1984
Registro n. 17 *Istruzione, foglio n.* 342

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1983, n. **1126.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 99, relativo al corso di laurea in scienze biologiche, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

elettrofisiologia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *marzo* 1984
Registro n. 17 *Istruzione, foglio n.* 334

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1983, n. **1127.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 54, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

semeiotica neurologica;
patologia speciale delle malattie nervose.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *marzo* 1984
Registro n. 17 *Istruzione, foglio n.* 344

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 agosto 1983, n. **1128.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Padova, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2133, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;
Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 58, relativo al corso di laurea in lettere, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

letteratura bizantina;
grammatica greca;
archeologia della Magna Grecia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 agosto 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *marzo* 1984
Registro n. 17 *Istruzione, foglio n.* 354

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1983, n. **1129.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;
Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 97, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

istopatologia ultrastrutturale;
istologia patologica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Selva di Val Gardena, addì 2 settembre 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *marzo* 1984
Registro n. 17 *Istruzione, foglio n.* 349

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 1984.

Rimozione dalla carica del presidente dell'assemblea dell'unità sanitaria locale n. 6 di Alcamo.

Al Presidente della Repubblica

Nei confronti del presidente dell'assemblea dell'unità sanitaria locale n. 6 di Alcamo (Trapani), sig. Vito Ruvolo, è stata disposta la sospensione della patente di guida, da parte della prefettura di Trapani, ai sensi dell'art. 91, comma secondo, del codice della strada.

Tale provvedimento è stato emesso in seguito alla diffida della questura di Trapani nei riguardi del sig. Ruvolo, a carico del quale sussistono implicazioni di notevole gravità connesse ad attività illecite di stampo mafioso.

La prefettura di Trapani ha quindi proposto, per motivi di ordine pubblico, la rimozione dalla carica di presidente dell'assemblea dell'unità sanitaria locale n. 6 di Alcamo ai sensi del combinato disposto degli articoli 149, comma settimo del testo unico delle leggi comunali e provinciali del 1915 e 49 e 80 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Ritenuto che la permanenza in carica dell'amministratore in questione costituisce un pericolo per l'ordine pubblico, si ritiene che nella specie sussistano gli estremi previsti dalla norma citata per far luogo al provvedimento.

E' stato, pertanto, predisposto l'unito schema di decreto — che mi onoro di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma — con il quale si provvede alla rimozione della carica del predetto presidente, fissando, inoltre, in tre anni il periodo della di lui ineleggibilità, ai sensi del comma ottavo del citato art. 149 e degli articoli 49 e 80 della dianzi citata legge n. 833 del 1978.

Roma, addì 1° marzo 1984

Il Ministro dell'interno: SCALFARO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che la permanenza in carica del presidente dell'assemblea dell'unità sanitaria locale n. 6 di Alcamo (Trapani), sig. Vito Ruvolo, costituisce un grave pericolo per l'ordine pubblico;

Visto il rapporto con cui il prefetto di Trapani ha reso note le motivazioni per cui ha proceduto alla sospensione della patente di guida del sig. Vito Ruvolo, proponendone la rimozione;

Tenuto conto di quanto esposto nella relazione allegata al presente decreto, di cui la stessa costituisce parte integrante;

Visto il combinato disposto dell'art. 149 del testo unico delle leggi comunali e provinciali 4 febbraio 1915, n. 148, e successive modificazioni, con gli articoli 49 e 80 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visti gli articoli 14 e 15 dello statuto della regione siciliana approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 e l'art. 1 delle norme di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1956, n. 977;

Visto l'art. 54 dell'ordinamento degli enti locali nella regione siciliana di cui al decreto del presidente della regione 29 ottobre 1955, n. 6 convertito in legge regionale 15 marzo 1963, n. 16;

Visti gli articoli 28, 29 e 30 della legge della regione Sicilia 12 agosto 1980, n. 87;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il sig. Vito Ruvolo, presidente dell'assemblea dell'unità sanitaria locale n. 6 di Alcamo (Trapani), è rimosso dalla carica e non potrà essere rieletto prima che siano decorsi tre anni dalla data del presente decreto.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 6 marzo 1984

PERTINI

SCALFARO

(2017)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1984.

Scioglimento del consiglio comunale di Ruffano.

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Ruffano (Lecce), al quale la legge assegna trenta membri, si è determinata da molto tempo una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco e da tre assessori e della conseguente incapacità del consiglio stesso, nonostante i richiami del prefetto, di provvedere alla loro sostituzione.

Le sedute dei giorni 3 e 11 gennaio 1984 risultavano infruttuose ai fini dell'elezione del sindaco e degli assessori dimissionari.

Il consiglio comunale si riuniva di nuovo il 19, 21 e 31 gennaio e 2 febbraio 1984 a seguito dell'invito all'uopo rivolto dal prefetto.

Anche tali riunioni risultavano infruttuose ai fini della costituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente.

Il prefetto, considerata l'urgente necessità di ricostituire gli organi ordinari del comune disponeva, con decreto n. 323/13.1 del 4 febbraio 1984, notificato a tutti i consiglieri, una duplice convocazione d'ufficio del consiglio comunale, con l'esplicita diffida a provvedere alla elezione del sindaco e degli assessori dimissionari, a scanso dei provvedimenti di rigore previsti dalla legge.

Le relative sedute, fissate per i giorni 11 e 13 febbraio 1984, risultavano ancora una volta infruttuose.

Con ulteriore decreto n. 844/13.1 del 14 febbraio 1984, il prefetto, a seguito di un'ordinanza del T.A.R. della Puglia, con la quale veniva modificata la composizione del consiglio, invitava nuovamente l'amministrazione comunale a riunirsi per provvedere al suddetto adempimento, con rinnovo del preavviso di scioglimento ai sensi dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148.

Anche tali sedute, fissate per i giorni 16 e 17 febbraio 1984, avevano esito negativo.

Ritenuta, pertanto, acquisita la prova dell'assoluta incapacità del predetto consiglio comunale di provvedere alla rinnovazione degli organi di amministrazione il prefetto ha proposto lo scioglimento del consiglio stesso del quale ha disposto, intanto, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Considerata la persistente carenza del consiglio comunale di Ruffano — nonostante la formale diffida del prefetto — in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Ruffano (Lecce) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Prete Nicola.

Roma, addì 23 marzo 1984

Il Ministro dell'interno: SCALFARO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Ruffano (Lecce) non è riuscito a provvedere alla elezione del sindaco e di tre assessori negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Ruffano è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Prete Nicola è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1984

PERTINI

SCALFARO

(1988)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 23 marzo 1984.

Proroga al 31 dicembre 1984 della validità delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 11 dicembre 1964, sull'assistenza gratuita tecnico-amministrativa a favore dei danneggiati di guerra meno abbienti.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 74 della legge 27 dicembre 1953, n. 968;

Visto l'art. 13, secondo comma, della legge 22 ottobre 1981, n. 593;

Visto il proprio decreto 11 dicembre 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 9 gennaio 1965, ed in particolare gli articoli 4, 5 e 6 che dettavano le disposizioni per la erogazione delle somme trattenute sui pagamenti di contributi ed indennizzi effettuati in ciascuno degli anni considerati (1965 - 1967);

Visti i successivi decreti che hanno prorogato sino al 31 dicembre 1983 le disposizioni contenute nel preindicato decreto del 1964;

Ritenuto che, all'inizio del corrente anno, il carico di lavoro della Direzione generale dei danni di guerra e dei reparti danni di guerra delle intendenze di finanza si è ridotto a circa 4.500 pratiche e che si è corrispondentemente ridimensionato il numero degli assistiti danneggiati meno abbienti;

Ritenuto che i pagamenti ancora da effettuare sono costituiti in misura prevalente dalle semestralità relative alle liquidazioni effettuate in passato, per cui le ritenute stabilite dall'art. 74, se ripartite con i criteri precedenti, sarebbero fortemente sovradimensionate rispetto alle effettive prestazioni assistenziali effettuate dagli enti ed associazioni autorizzate;

Ritenuta l'opportunità di assicurare ai danneggiati di guerra meno abbienti tuttora in attesa della liquidazione dei danni il beneficio previsto dal citato art. 74 della legge n. 968;

Considerato che l'art. 13 della legge 22 ottobre 1981, n. 593, ha stabilito nella misura fissa dello 0,60% l'ammontare della ritenuta prevista dall'art. 74 della legge n. 968, per cui è impossibile operare su tale elemento per ristabilire l'equilibrio tra ritenute erogate e prestazioni;

Ritenuto di modificare, ai fini del suddetto riequilibrio, i criteri di erogazione delle ritenute fissati dal citato decreto ministeriale dell'11 dicembre 1964 e confermati da quelli successivi fino al 31 dicembre 1983;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dell'assistenza gratuita in favore dei danneggiati meno abbienti è autorizzata, fino al 31 dicembre 1984, l'applicazione della ritenuta dello 0,60 per cento prevista dall'art. 74 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, modificato dall'art. 13, secondo comma, della legge 22 ottobre 1981, n. 593.

Art. 2.

Gli enti e le associazioni giuridicamente riconosciuti ai sensi degli articoli 12 e seguenti del codice civile oppure ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, nel cui statuto è stata prevista l'assistenza ai danneggiati di guerra, e che intendono prestare l'assistenza gratuita tecnico-amministrativa a favore dei danneggiati meno abbienti, debbono darne comunicazione al Ministero del tesoro - Direzione generale dei danni di guerra, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

A ciascun ente od associazione di cui al precedente art. 2, sarà corrisposto, per ogni pratica definita con l'assistenza gratuita dai medesimi prestata, un compenso non superiore a quello erogato allo stesso titolo nel 1983.

Le erogazioni di cui al precedente comma saranno disposte, con scadenza semestrale, senza l'intervento della commissione prevista dal decreto dell'11 dicembre 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 9 gennaio 1965, sulla base del numero delle pratiche definite con l'assistenza gratuita in ciascun semestre, risultanti dai dati comunicati dagli uffici competenti nel periodo considerato.

Al termine dell'attività assistenziale l'eventuale somma residua sarà definitivamente acquisita all'erario.

Roma, addì 23 marzo 1984

Il Ministro: GORIA

(1862)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 14 febbraio 1984.

Istituzione di un'agenzia consolare di seconda categoria in Mount Isa (Australia).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Decreta:

E' istituita in Mount Isa (Australia) un'agenzia consolare di seconda categoria alle dipendenze del consolato d'Italia in Brisbane e con la seguente circoscrizione territoriale: i centri di Camooweal, Urandangi, Boulia, Winton, Hughenden e Richmond.

Il presente decreto decorre dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1984

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *marzo* 1984
Registro n. 5 *Esteri, foglio n.* 79

(1961)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 10 aprile 1984.

Proroga dei termini per il mancato funzionamento del tribunale di Bergamo.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la nota del presidente della corte d'appello di Brescia, in data 20 febbraio 1984, con la quale si comunica il mancato funzionamento del tribunale di detta città nel giorno 8 febbraio 1984 a causa dell'astensione del lavoro del personale dipendente;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento del tribunale di Brescia nel giorno 8 febbraio 1984, i termini di decadenza per il compimento di atti presso il tribunale medesimo o a mezzo del personale addettovi, scadenti in detto giorno o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 aprile 1984

Il Ministro: MARTINAZZOLI

(2018)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 1° agosto 1983, n. **1130.**

Assegnazione di un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Torino.

N. 1130. Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1983, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, un posto disponibile nel ruolo dei tecnici laureati viene assegnato all'istituto di farmacologia e terapia sperimentale della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Torino.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *aprile* 1984
Registro n. 21 *Istruzione, foglio n.* 209

DECRETO 14 settembre 1983, n. **1131.**

Assegnazione di un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi « La Sapienza » di Roma.

N. 1131. Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1983, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, un posto disponibile nel ruolo dei tecnici laureati viene assegnato all'istituto statistica economica (per la cattedra di statistica aziendale) della facoltà di scienze statistiche, demografiche e attuariali dell'Università « La Sapienza » di Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *aprile* 1984
Registro n. 21 *Istruzione, foglio n.* 212

DECRETO 23 dicembre 1983, n. **1132.**

Assegnazione di un posto di tecnico laureato presso la seconda Università degli studi di Roma.

N. 1132. Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, un posto disponibile nel ruolo dei tecnici laureati viene assegnato alla cattedra di anatomia chirurgica e corso di operazioni della facoltà di medicina e chirurgia della seconda Università di Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *aprile* 1984
Registro n. 21 *Istruzione, foglio n.* 207

DECRETO 23 dicembre 1983, n. **1133.**

Assegnazione di due posti di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Napoli.

N. 1133. Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, due posti disponibili nel ruolo dei tecnici laureati vengono assegnati all'Università di Napoli come segue:

Facoltà di scienze politiche:

istituto sociologico giuridico . . . . . . posti 1

Facoltà di architettura:

istituto di metodologia architettonica per le esigenze della cattedra di composizione architettonica III . . . . » 1

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *aprile* 1984
Registro n. 21 *Istruzione, foglio n.* 208

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 768/84 della commissione, del 26 marzo 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 769/84 della commissione, del 26 marzo 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 770/84 della commissione, del 26 marzo 1984, relativo alla fornitura di frumento tenero alle organizzazioni non governative (ONG) a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 771/84 della commissione, del 26 marzo 1984, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alla cumarina, metilcumarine e etilcumarine, della sottovoce 29.35 N della tariffa doganale comune, originarie della Cina beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3569/83 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 772/84 della commissione, del 26 marzo 1984, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 83 *del* 27 *marzo* 1984.

(79/C)

Regolamento (CEE) n. 773/84 della commissione, del 27 marzo 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 774/84 della commissione, del 27 marzo 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 775/84 della commissione, del 27 marzo 1984, che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio di detta regione.

Regolamento (CEE) n. 776/84 della commissione, del 27 marzo 1984, che fissa, per il secondo trimestre 1984, il quantitativo di giovani bovini maschi che possono essere importati a condizioni speciali.

Regolamento (CEE) n. 777/84 della commissione, del 27 marzo 1984, che fissa le quantità di carni bovine congelate, destinate alla trasformazione, che possono essere importate a condizioni speciali per il secondo trimestre 1984.

Regolamento (CEE) n. 778/84 della commissione, del 27 mar zo 1984, che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di titoli d'importazione presentate nel mese di marzo 1984 per i giovani bovini maschi destinati all'ingrasso.

Regolamento (CEE) n. 779/84 della commissione, del 27 marzo 1984, che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di titoli d'importazione presentate nel mese di marzo 1984 per le carni bovine congelate destinate alla trasformazione.

Regolamento (CEE) n. 780/84 della commissione, del 27 marzo 1984, relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di 375.000 tonnellate di frumento tenero, non destinato al consumo umano, detenuto dall'organismo d'intervento tedesco e che modifica il regolamento (CEE) n. 1687/76.

Regolamento (CEE) n. 781/84 della commissione, del 27 marzo 1984, relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di 300.000 tonnellate di frumento tenero, non destinato al consumo umano, detenuto dall'organismo d'intervento francese e che modifica il regolamento (CEE) n. 1687/76.

Regolamento (CEE) n. 782/84 della commissione, del 27 marzo 1984, relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di 50.000 tonnellate di frumento tenero, non destinato al consumo umano, detenuto dall'organismo d'intervento olandese e che modifica il regolamento (CEE) n. 1687/76.

Regolamento (CEE) n. 783/84 della commissione, del 27 marzo 1984, relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di 25.000 tonnellate di frumento tenero, non destinato al consumo umano, detenuto dall'organismo d'intervento britannico e che modifica il regolamento (CEE) n. 1687/76.

Regolamento (CEE) n. 784/84 della commissione, del 27 marzo 1984, recante modifica del regolamento (CEE) n. 649/78 che concerne lo smaltimento a prezzo ridotto di burro d'intervento destinato al consumo diretto sotto forma di burro concentrato

Regolamento (CEE) n. 785/84 della commissione, del 27 marzo 1984, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 786/84 della commissione, del 27 marzo 1984, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza, di ravizzone e di girasole.

Regolamento (CEE) n. 787/84 del Consiglio, del 26 marzo 1984, concernente la conclusione del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 3249/83 della commissione, del 16 novembre 1983, che fissa, per la campagna 1983-84, il prezzo minimo da pagare ai produttori, l'importo dell'aiuto alla produzione e dell'aiuto all'ammasso, nonché i coefficienti da applicare al prezzo minimo, all'aiuto all'ammasso e all'aiuto alla produzione, per l'uva secca ed i fichi secchi pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 321 del 18 novembre 1983.

Pubblicati nel n. L 85 *del* 28 *marzo* 1984.

(80/C)

Regolamento (CEE) n. 788/84 della commissione, del 28 marzo 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 789/84 della commissione, del 28 marzo 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 790/84 della commissione, del 28 marzo 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 791/84 della commissione, del 28 marzo 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 792/84 della commissione, del 28 marzo 1984, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali.

Regolamento (CEE) n. 793/84 della commissione, del 27 marzo 1984, che fissa i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 794/84 della commissione, del 27 marzo 1984, che fissa i prelievi applicabili all'importazione degli alimenti composti per gli animali.

Regolamento (CEE) n. 795/84 della commissione, del 27 marzo 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 3636/83 che istituisce una sorveglianza a posteriori delle reimportazioni previo perfezionamento passivo di alcuni prodotti tessili originari della Spagna, del Marocco, del Portogallo e della Tunisia.

Regolamento (CEE) n. 796/84 della commissione, del 27 marzo 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 2226/78 recante modalità di applicazione delle misure d'intervento nel settore delle carni bovine.

Regolamento (CEE) n. 797/84 della commisione, del 28 marzo 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 1725/79 relativo alle modalità di concessione degli aiuti al latte scremato trasformato in alimenti composti e al latte scremato in polvere destinato in particolare all'alimentazione dei vitelli.

Regolamento (CEE) n. 798/84 della commissione, del 28 marzo 1984, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili all'urea della sottovoce 31.02 B della tariffa doganale comune, originaria del Messico beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3569/83 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 799/84 della commissione, del 28 marzo 1984, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 800/84 della commissione, del 28 marzo 1984, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 801/84 della commissione, del 28 marzo 1984, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 802/84 della commissione, del 28 marzo 1984, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la trentaseiesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente principale di cui al regolamento (CEE) n. 1880/83.

Regolamento (CEE) n. 803/84 della commissione, del 28 marzo 1984, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero greggio per la ventottesima gara parziale effettuata nel quadro della gara permanente principale prevista dal regolamento (CEE) n. 1882/83.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 744/84 della commissione del 19 marzo 1984, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni cuscinetti a sfera originari del Giappone e di Singapore pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. L 79 del 23 marzo 1984.

Pubblicati nel n. L 86 *del* 29 *marzo* 1984.

(81/C)

Regolamento (CEE) n. 804/84 della commissione, del 29 marzo 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 805/84 della commissione, del 29 marzo 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 806/84 della commissione, del 29 marzo 1984, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 807/84 della commissione, del 27 marzo 1984, relativo alla fornitura di frumento tenero all'Etiopia a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 808/84 della commissione, del 27 marzo 1984, relativo alla fornitura di riso lavorato a grani lunghi alla Repubblica della Guinea a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 809/84 della commissione, del 29 marzo 1984, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 810/84 della commissione, del 29 marzo 1984, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili al dodecilbenzolo della sottovoce 38.19 ex E della tariffa doganale comune, originario dell'Argentina beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3569/83 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 811/84 della commissione, del 29 marzo 1984, recante terza modifica del regolamento (CEE) n. 1761/83 che fissa le tasse di compensazione nel settore delle sementi.

Regolamento (CEE) n. 812/84 della commissione, del 29 marzo 1984, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di mele originarie della Spagna.

Regolamento (CEE) n. 813/84 della commissione, del 29 marzo 1984, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 814/84 della commissione, del 29 marzo 1984, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Pubblicati nel n. L 87 *del* 30 *marzo* 1984.

(82/C)

Regolamento (CEE) n. 815/84 del Consiglio, del 26 marzo 1984, relativo ad un sostegno finanziario straordinario a favore della Grecia nel settore sociale.

Regolamento (CEE) n. 816/84 della commissione, del 30 marzo 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 817/84 della commissione, del 30 marzo 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 818/84 della commissione, del 30 marzo 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 819/84 della commissione, del 30 marzo 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 820/84 della commissione, del 30 marzo 1984, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 821/84 della commissione, del 30 marzo 1984, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali.

Regolamento (CEE) n. 822/84 della commissione, del 30 marzo 1984, che fissa i prelievi all'importazione per gli sciroppi e per taluni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 823/84 della commissione, del 30 marzo 1984, che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali.

Regolamento (CEE) n. 824/84 della commissione, del 30 marzo 1984, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 825/84 della commissione, del 30 marzo 1984, che fissa le restituzioni all'esportazione per i semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 826/84 della commissione, del 30 marzo 1984, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° aprile 1984, a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 827/84 della commissione, del 30 marzo 1984, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° aprile 1984, a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 828/84 della commissione, del 30 marzo 1984, che fissa l'importo dell'aiuto per i piselli, le fave e le favette impiegati nell'alimentazione degli animali.

Regolamento (CEE) n. 829/84 della commissione, del 30 marzo 1984, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 830/84 della commissione, del 30 marzo 1984, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza, di ravizzone e di girasole.

Regolamento (CEE) n. 831/84 della commissione, del 30 marzo 1984, che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone.

Regolamento (CEE) n. 832/84 della commissione, del 30 marzo 1984, recante modifica del regolamento (CEE) n. 761/84 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di cetrioli originari della Spagna.

Regolamento (CEE) n. 833/84 della commissione, del 30 marzo 1984, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali.

Regolamento (CEE) n. 834/84 della commissione, del 30 marzo 1984, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 835/84 della commissione, del 30 marzo 1984, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 836/84 della commissione, del 30 marzo 1984, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 837/84 della commissione, del 30 marzo 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 2681/83 che stabilisce le modalità di applicazione del regime d'integrazione per i semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 838/84 della commissione, del 30 marzo 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 3136/78, relativo alle modalità d'applicazione del regime di fissazione mediante gara del prelievo all'importazione di olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 839/84 della commissione, del 30 marzo 1984, che modifica per la dodicesima volta il regolamento (CEE) n. 1528/78, recante modalità d'applicazione del regime di aiuti per i foraggi essiccati.

Regolamento (CEE) n. 840/84 della commissione, del 30 marzo 1984, che istituisce un aiuto all'ammasso privato di formaggio Pecorino Romano.

Regolamento (CEE) n. 841/84 della commissione, del 30 marzo 1984, recante dodicesima modifica del regolamento (CEE) n. 610/77 relativo alla determinazione dei prezzi dei bovini adulti constatati sui mercati rappresentativi della Comunità e al rilevamento dei prezzi di taluni altri bovini nella Comunità.

Regolamento (CEE) n. 842/84 della commissione, del 30 marzo 1984, che autorizza la Grecia a sospendere totalmente o parzialmente i dazi doganali applicabili all'importazione dei prodotti del settore delle carni bovine.

Regolamento (CEE) n. 843/84 della commissione, del 30 marzo 1984, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili all'acido glutammico e suoi sali, della sottovoce 29.23 D III della tariffa doganale comune, originari della Tailandia beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3569/83 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 844/84 della commissione, del 30 marzo 1984, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili a certe casse per orologi e loro parti, della voce 91.09 della tariffa doganale comune, originarie di Hong Kong beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) numero 3569/83 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 845/84 della commissione, del 30 marzo 1984, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alla altre vitamine, della sottovoce 29.38 B V della tariffa doganale comune, originarie della Cina beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3569/83 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 846/84 della commissione, del 30 marzo 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 847/84 della commissione, del 30 marzo 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 848/84 della commissione, del 30 marzo 1984, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali.

Regolamento (CEE) n. 849/84 della commissione, del 30 marzo 1984, recante terza modifica del regolamento (CEE) n. 591/84 che istituisce una tassa di compensazione e che sospende l'applicazione del dazio doganale preferenziale all'importazione di mele originarie della Turchia.

Regolamento (CEE) n. 850/84 della commissione, del 30 marzo 1984, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 851/84 della commissione, del 30 marzo 1984, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 852/84 della commissione, del 30 marzo 1984, che stabilisce gli acconti relativi ai contributi alla produzione nel settore dello zucchero per la campagna di commercializzazione 1983/84.

Regolamento (CEE) n. 853/84 del Consiglio, del 30 marzo 1984, che proroga la validità delle licenze rilasciate nel quadro del regolamento (CEE) n. 708/83 che stabilisce talune misure di conservazione e di gestione delle risorse ittiche da applicare alle navi battenti bandiera di taluni paesi terzi nella zona di 200 miglia situata al largo delle coste del dipartimento francese della Guiana.

Pubblicati nel n. L 88 *del* 31 *marzo* 1984.

(83/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fibronit, in Casale Monferrato (Alessandria), stabilimento in Broni (Pavia), è prolungata al 1° aprile 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente comunicato annulla e sostituisce quello pubblicato a pag. 2613 (colonna di sinistra, secondo comunicato) della *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 27 marzo 1984.

Con decreto ministeriale 7 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cantieri Baglietto, in Varazze (Savona), è prolungata al 27 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dallo stabilimento industriale Singer S.r.l., con sede e stabilimento in Monza, è prolungata al 12 febbraio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. ATI Azienda tabacchi italiana, con stabilimenti in S. Maria Capua Vetere (Caserta), Alfani, Mattiello in Pontecagnano (Salerno) e Farina in Battipaglia (Salerno), è prolungata al 25 marzo 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 marzo 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fabbrica Catene e Rullo F.lli Fossati, in Marcherio (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 maggio 1983 al 30 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 24 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mett - Metallurgica e tubificio del Tirreno, in Milazzo (Messina), è prolungata al 19 febbraio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 marzo 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Laterizi Colonna, in Villa Margi di Reitano (Messina), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° giugno 1983 al 27 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 24 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cometra, in Giammoro (Messina), è prolungata al 25 marzo 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(2034)

Scioglimento di società cooperative

Con decreti ministeriali in data 17 febbraio 1984 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa edilizia Fiamme gialle a r.l., con sede in Cagliari, costituita per rogito Cugusi in data 13 maggio 1953, rep. 46160, reg. soc. 2050;

società cooperativa di produzione e lavoro Meccanosarda a r.l., con sede in Serramanna (Cagliari), costituita per rogito Fadda in data 22 dicembre 1966, rep. 1294, reg. soc. 4252;

società cooperativa edilizia Tatiana a r.l., con sede in Cagliari, costituita per rogito Gialanella in data 28 febbraio 1975, rep. 31530, reg. soc. 7006;

società cooperativa edilizia Silva a r.l., con sede in Cagliari, costituita per rogito Vacca in data 7 ottobre 1957, rep. 5326, reg. soc. 2539;

società cooperativa edilizia Sant'Espedito a r.l., con sede in Cagliari, costituita per rogito Cugusi in data 1° marzo 1954, rep. 47798, reg. soc. 2108;

società cooperativa edilizia Il Poetto a r.l., con sede in Cagliari, costituita per rogito Vacca in data 16 settembre 1966, rep. 17661, reg. soc. 4191;

società cooperativa edilizia Parva sed Apta a r.l., con sede in Cagliari, costituita per rogito Pau in data 3 marzo 1956, rep. 21276, reg. soc. 2371;

società cooperativa edilizia Sant'Ignazio a r.l., con sede in Cagliari, costituita per rogito Attioli in data 28 marzo 1956, rep. 11719, reg. soc. 2362;

società cooperativa edilizia Oikia a r.l., con sede in Cagliari, costituita per rogito Pau in data 20 settembre 1957, rep. 23286, reg. soc. 2512;

società cooperativa edilizia Tegola a r.l., con sede in Cagliari, costituita per rogito Loi in data 14 gennaio 1957, rep. 38042, reg. soc. 2440;

società cooperativa di produzione e lavoro San Nicolò a r.l., con sede in Gonnosfanadiga (Cagliari), costituita per rogito Fadda in data 14 settembre 1978, rep. 16849, reg. soc. 8653;

società cooperativa edilizia Villa Di Chiesa a r.l., con sede in Iglesias (Cagliari), costituita per rogito Anni in data 7 novembre 1973, rep. 7168, reg. soc. 6229;

società cooperativa agricola Agrozootecnica a r.l., con sede in Gonnosfanadiga (Cagliari), costituita per rogito Gialanella in data 30 gennaio 1976, rep. 34186, reg. soc. 7513;

società cooperativa agricola Agricoltura e zootecnica moderna a r.l., con sede in Sanluri (Cagliari), costituita per rogito D'Agostino in data 27 febbraio 1965, rep. 992, reg. soc. 3857;

società cooperativa agricola Rinnovo agricolo a r.l., con sede in Senorbì (Cagliari), costituita per rogito Gialanella in data 20 maggio 1976, rep. 24892, reg. soc. 7569;

società cooperativa di produzione e lavoro Sa Marmilla a r.l., con sede in Villamar (Cagliari), costituita per rogito Gialanella in data 6 dicembre 1969, rep. 12218, reg. soc. 4993;

società cooperativa edilizia Lares a r.l., con sede in Oristano, costituita per rogito Piu in data 15 aprile 1959, rep. 30092, reg. soc. 844;

società cooperativa agricola Santa Barbara a r.l., con sede in Morgongiori (Oristano), costituita per rogito Di Cave in data 27 agosto 1976, rep. 201, reg. soc. 1628;

società cooperativa edilizia Telefonici - Cotel a r.l., con sede in Perugia, costituita per rogito Antonioni in data 24 marzo 1971, rep. 150060, reg. soc. 4147;

società cooperativa edilizia Sinedra a r.l., con sede in Perugia, costituita per rogito Gualtieri in data 2 aprile 1971, rep. 119294, reg. soc. 4151;

società cooperativa edilizia Lago di Pambianco a r.l., con sede in Assisi (Perugia), costituita per rogito Mazza in data 6 luglio 1978, rep. 1873, reg. soc. 7111;

società cooperativa edilizia La Tiberina a r.l., con sede in Città di Castello (Perugia), costituita per rogito Calè in data 13 dicembre 1971, rep. 6536, reg. soc. 4303;

società cooperativa di produzione e lavoro Territorio ambiente uomo - T.A.U. a r.l., con sede in Città di Castello (Perugia), costituita per rogito Calè in data 14 novembre 1979, rep. 21838, reg. soc. 8134;

società cooperativa edilizia La Promanese a r.l., con sede in Città di Castello (Perugia), costituita per rogito Fiori in data 10 gennaio 1972, rep. 2890, reg. soc. 4305;

società cooperativa edilizia Cooperativa costruzioni Lerchi a r.l., con sede in Città di Castello (Perugia), costituita per rogito Calè in data 1° dicembre 1978, rep. 19359, reg. soc. 7368;

società cooperativa edilizia Falchetto a r.l., con sede in Foligno (Perugia), costituita per rogito Clericò in data 9 agosto 1978, rep. 5931, reg. soc. 7158;

società cooperativa Trasporto pronto intervento - Coop. a r.l., con sede in Foligno (Perugia), costituita per rogito Frillici in data 12 gennaio 1979, rep. 11529, reg. soc. 7477;

società cooperativa di produzione e lavoro Edil umbra a r.l., con sede in Gubbio (Perugia), costituita per rogito Marchetti in data 11 febbraio 1980, rep. 68541, reg. soc. 8417;

società cooperativa edilizia Lupo di Gubbio a r.l., con sede in Gubbio (Perugia), costituita per rogito Marchetti in data 19 gennaio 1974, rep. 55596/13181, reg. soc. 5076;

società cooperativa edilizia fra dipendenti comunali a r.l., con sede in Spoleto (Perugia), costituita per rogito Rota in data 5 dicembre 1978, rep. 35817, reg. soc. 671;

società cooperativa di produzione e lavoro C.L.I.S.S. - Cooperativa lavoratori ippica, sport e spettacolo a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Pelloni in data 17 giugno 1977, rep. 23200, reg. soc. 3520/77;

società cooperativa edilizia Italia 1975 a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Laurora in data 29 ottobre 1975, rep. 38122, reg. soc. 4054/75;

società cooperativa edilizia Vera primavera a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Laurora in data 27 ottobre 1975, rep. 38066, reg. soc. 4051/75;

società cooperativa edilizia Stella blu a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Moscatello in data 24 giugno 1968, rep. 17639, reg. soc. 2244/68;

società cooperativa di consumo Colidec a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Salerno in data 9 giugno 1978, rep. 50463, reg. soc. 2436/78;

società cooperativa di produzione e lavoro S.A.D.M.A. Servizio acquisizioni dati meccanografici aziendali a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Colangelo in data 18 aprile 1979, rep. 605, reg. soc. 1995/79;

società cooperativa edilizia Aquilotto 78 a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Martino in data 21 novembre 1978, rep. 4649, reg. soc. 3878/78;

società cooperativa edilizia Minolta a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Nicolò Bruno in data 30 novembre 1970, rep. 30703, reg. soc. 167/71;

società cooperativa di consumo Soligo a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Intersimone in data 21 ottobre 1975, rep. 120394, reg. soc. 4159/75;

società cooperativa di produzione e lavoro Co.Me.Da. Cooperativa meccanografica dati a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Barca in data 27 settembre 1978, rep. 713, reg. soc. 3218/78;

società cooperativa edilizia Prato verde 1980 a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Golia in data 1° dicembre 1978, rep. 7093, reg. soc. 168/79;

società cooperativa edilizia Vera serenità a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Laurora in data 20 ottobre 1975, rep. 37957, reg. soc. 3948/75;

società cooperativa edilizia Isola 78 a r.l., con sede in Fiumicino (Roma), costituita per rogito Castelnuovo in data 5 maggio 1978, rep. 5590, reg. soc. 2011/78.

(1454)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Provvedimenti concernenti la revoca di officine farmaceutiche

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1983, n. 6494, è stata revocata, d'ufficio, l'autorizzazione a produrre prodotti chimici da usare in medicina nell'officina farmaceutica della ditta Bio-Var - Laboratorio biochimico di Michetti dott. Luigi e C. S.a.s., in Cunardo (Varese), via G. Leopardi, 3.

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1983, n. 6503, è stata revocata, d'ufficio, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e preparati galenici nell'officina farmaceutica della ditta Ulfe Seafarmaco S.r.l., in Ponte Tresa (Varese), via Zanoni, 9.

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1983, n. 6552, è stata revocata, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede in comune con altra ditta, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali nell'officina farmaceutica della ditta Puropharma S.r.l., in Milano, via Correggio, 45.

Con decreto ministeriale 7 gennaio 1984, n. 6545, è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione limitatamente a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche per uso veterinario nell'officina farmaceutica della ditta Farmitalia Carlo Erba S.p.a., in Settimo Torinese (Torino), via Schiapparelli, 8.

Con decreto ministeriale 14 febbraio 1984, n. 6546, è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali nell'officina farmaceutica della ditta Farmacia S. Maria della Scala, in Roma, piazza S. Maria della Scala, 23.

Con decreto ministeriale 14 febbraio 1984, n. 6547, è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche nell'officina farmaceutica della ditta Istituto sieroterapico milanese «S. Belfanti» ente morale, in Cinisello Balsamo (Milano), via Guicciardini, 47.

Con decreto ministeriale 14 febbraio 1984, n. 6570, è stata revocata, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in comune con altra ditta, l'autorizzazione a produrre preparati galenici nell'officina farmaceutica della ditta Mitim farmaceutici del dott. Aurora Giangrasso S.n.c., in Nichelino (Torino), via S. Martino della Battaglia, 40.

Con decreto ministeriale 14 febbraio 1984, n. 6582, è stata revocata, d'ufficio, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali, preparati galenici e reagenti per uso diagnostico nell'officina farmaceutica della ditta Medital - Specialità medicinali S.r.l., in Pomezia (Roma), via Tito Speri, 10.

Con decreto ministeriale 14 febbraio 1984, n. 6583, è stata revocata, d'ufficio, l'autorizzazione a produrre preparati galenici nell'officina farmaceutica della ditta Salus industria farmaceutica S.p.a., in Viareggio (Lucca), via Pascoli, 109.

Con decreto ministeriale 20 febbraio 1984, n. 6557, è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione a produrre preparati galenici nell'officina farmaceutica della ditta Laboratori Chifa S.r.l., in Milano, via Ripamonti, 131.

Con decreto ministeriale 20 febbraio 1984, n. 6566, è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione a produrre preparati galenici nell'officina farmaceutica della ditta Alleanza cooperativa torinese - Ente morale, in Moncalieri (Torino), corso Roma, n. 24-*ter*.

Con decreto ministeriale 27 febbraio 1984, n. 6553, è stata revocata, d'ufficio, l'autorizzazione a produrre preparati galenici nell'officina farmaceutica della ditta Sapi Pharm S.r.l., in Milano, via Savona, 10.

Con decreto ministeriale 27 febbraio 1984, n. 6562, è stata revocata, d'ufficio, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche nell'officina farmaceutica della ditta Società di fatto Distilleria dei PP. Carmelitani scalzi, in Venezia-Sestriere di Cannaregio, Fondamenta S. Lucia, 54.

Con decreto ministeriale 27 febbraio 1984, n. 6577, è stata revocata, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in comune con altra ditta, l'autorizzazione a produrre preparati galenici e prodotti chimici da usare in medicina nell'officina farmaceutica della ditta Pietro Isnardi e C. S.p.a., in Imperia-Oneglia, via XXV Aprile, 69.

Con decreto ministeriale 27 febbraio 1984, n. 6578, è stata revocata, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in comune con altra ditta, l'autorizzazione a produrre preparati galenici nell'officina farmaceutica della ditta Eufarma S.r.l., in Firenze, via delle Panche, 44.

Con decreto ministeriale 27 febbraio 1984, n. 6579, è stata revocata, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede in comune con altra ditta, l'autorizzazione a produrre preparati galenici nell'officina farmaceutica della ditta Max S.r.l., in Torino, via Balme, 1.

Con decreto ministeriale 8 marzo 1984, n. 6590, è stata revocata, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali nella officina farmaceutica della ditta Iketon farmaceutici S.r.l., in Milano, via Brioschi, 17.

(1750)

Divieto d'impiego in agricoltura dei presidi sanitari contenenti il principio attivo denominato dibromoetano e di conseguenza la revoca delle autorizzazioni dei presidi sanitari contenenti il principio attivo stesso

Con decreto ministeriale 29 febbraio 1984 è vietato l'impiego in agricoltura per la protezione delle piante e a difesa delle derrate alimentari immagazzinate, dei presidi sanitari contenenti il principio attivo denominato: dibromoetano.

E' conseguentemente revocata l'autorizzazione alla produzione, o importazione, e al commercio dei presidi sanitari sottoelencati:

Impresa produttrice o importatrice e sede legale	Nome presidio sanitario	Numero registrazione	Data decreto ministeriale
Anic Agricoltura S.p.a. (ex Rumianca) - Palermo, via Ruggero Settimo, 55	*Granovit DE*	3725	12-9-1980
Farmoplant S.p.a., Milano, Foro Bonaparte, 31	*D.M. 34 F*	3866	26-10-1982
Siapa S.p.a., Napoli, via Pontano, 44	*Granosan B/5*	3743	19-6-1980
Dow Chemical S.p.a., Milano, via R. Lepetit, 8	*Dowfume EB 5*	3836	11-9-1980
Scam S.r.l., Modena, via Bellaria, 164	*Nemaclor*	0621	18-8-1972
Sipcam S.p.a., Milano, viale G. Galeazzo, 3	*Nemacid*	—	Aut. provv. 28-12-1970
Sipcam S.p.a., Milano, viale G. Galeazzo, 3	*Nemacid* 40	—	Aut. provv. 28-12-1970
Dreyfus Gentili P.M.O., Milano, corso Venezia, 54	*Edabrom* 150	0375	18-9-1971

(1457)

Errata-corrige concernente il titolo del decreto ministeriale 12 settembre 1983 riguardante i vaccini « Hevac-B-Pasteur » e « H-B-Vax ». (Decreto pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 100 del 10 aprile 1984).

L'esatto titolo del decreto citato in epigrafe, stampato alla pagina 3034 della *Gazzetta Ufficiale* sopra indicata, è il seguente:

« Autorizzazione all'Istituto superiore di sanità ad effettuare controlli sui vaccini « Hevac-B-Pasteur » e « H-B-Vax ».

(2031)

MINISTERO DELL'INTERNO

Comunicato concernente le elezioni del Parlamento europeo

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 26 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante norme per la elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, nel testo modificato dall'art. 4 della legge 9 aprile 1984, n. 61, contenente disposizioni tecniche per la suddetta elezione;

Visto l'art. 19 della sopracitata legge n. 61;

Comunica

che il Consiglio della Comunità ha fissato, a norma dell'art. 10 dell'atto firmato a Bruxelles il 20 settembre 1976, la data per l'elezione dei rappresentanti nell'Assemblea nel periodo compreso tra giovedì 14 giugno e domenica 17 giugno 1984.

Al fine di poter esprimere il voto presso sezioni elettorali appositamente istituite nel territorio dei Paesi membri della Comunità europea, gli elettori italiani per i quali nelle liste elettorali non sia stata apportata l'annotazione di residente all'estero e che ivi si trovino per motivi di lavoro o di studio, nonché gli elettori familiari con essi conviventi, devono far pervenire improrogabilmente entro il 25 aprile 1984 al consolato competente apposita domanda diretta al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti.

Il presente comunicato sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e trasmesso al Ministero degli affari esteri, perché provveda, a mezzo delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, a darne avviso alle comunità italiane nelle forme previste dall'art. 7, ultimo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18.

Roma, addì 14 aprile 1984

Il Ministro: SCALFARO

(2054)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Avviso di rettifica al decreto ministeriale 28 novembre 1983 « Modificazione dell'art. 221 del regolamento del codice della strada limitatamente alle verifiche e prove di omologazione dei ciclomotori e dei motori ausiliari dei ciclomotori ». (Decreto pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 337 del 9 dicembre 1983).

Nell'allegato II al decreto ministeriale citato in epigrafe, al punto 2 — modalità di controllo — dove è scritto: « ... avere altezza minima di 3 mm », leggasi: « ... avere altezza minima di 2,5 mm ».

(2020)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Conferma alla società « Italco S.r.l. », in Milano dell'autorizzazione ad esercitare attività di revisione

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 16 marzo 1984 ha confermato l'autorizzazione già concessa alla società « Italco S.p.a. », in Milano, alla società « Italco S.r.l. », in Milano, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966.

(1797)

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento n. 8/1983)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 33 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034;

Viste le delibere del C.I.P.E. in data 27 luglio 1971, 2 maggio 1975, 17 dicembre 1976, 27 luglio 1978;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito in legge 11 luglio 1977, n. 395, che rende operativo, con decorrenza 1° giugno 1977 il nuovo metodo di determinazione dei prezzi delle specialità medicinali;

Vista la delibera C.I.P.I. in data 6 maggio 1981;

Viste le domande inoltrate ai sensi della richiamata delibera del C.I.P.E. 27 luglio 1978 ai fini del riconoscimento dell'aliquota di ricerca scientifica;

Visti i provvedimenti C.I.P. numeri 50/1979, 44/1981 e 14/1982;

Visto l'esito dell'esame delle istanze presentate dalle aziende interessate avverso i provvedimenti C.I.P. sopra richiamati;

Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;

Vista la relazione predisposta dal servizio prodotti farmaceutici del C.I.P.;

Preso atto degli incrementi verificatisi nei fattori di costo riguardanti la manodopera, i materiali di confezionamento e le materie prime;

Ritenuto necessario procedere all'aggiornamento dei prezzi, nel quadro delle compatibilità generali determinate dalla difficile situazione economica del Paese e nei limiti programmatici stabiliti dal Governo per l'anno 1983;

Ritenuto altresì che la valorizzazione del costo del lavoro e del valore aggiunto globale d'impresa consente una rivalutazione più adeguata dei prodotti a basso prezzo;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347) in data 1° febbraio 1983;

Delibera:

1) Il costo della manodopera del metodo di calcolo per la determinazione e revisione dei prezzi delle specialità medicinali è aggiornato, a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* in L. 15.500/ora; con pari decorrenza è aggiornato, fino al conseguimento del livello globale medio di aumento del 12% dei prezzi il costo totale di trasformazione di impresa (C.T.T.).

2) A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, avranno applicazione i prezzi delle specialità medicinali compresi nell'allegato *A*.

Tali prezzi sono comprensivi di IVA.

3) Tenuto conto dei problemi derivanti dalle giacenze di materiali e di prodotti finiti è consentita, per dette giacenze, ai produttori, ai grossisti ed ai farmacisti la sovrastampa indelebile o l'adozione di un bollino trasparente autoadesivo recante il nuo-

vo prezzo e gli estremi del provvedimento C.I.P. n. 8/1983 da sovrapporre, alla fustella o etichetta originale che consenta di identificare chiaramente questi ultimi con particolare riguardo al nome del prodotto. Il bollino in questione, una volta applicato, non potrà essere asportabile se non deteriorando la fustella o etichetta originale.

Considerati infine i problemi organizzativi derivanti alla distribuzione dalla simultanea variazione dei prezzi di un così elevato numero di confezioni, per un periodo di novanta giorni successivi alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento, le specialità medicinali di cui all'allegato *A* al provvedimento n. 8/1983, possono essere cedute anche al prezzo antecedente.

4) Ai fini del provvedimento di registrazione da parte del competente Ministero della sanità, sono fissati i prezzi al pubblico IVA compresa delle specialità medicinali di cui agli allegati *B* e *C*. Ciascuno dei prezzi deliberati sarà efficace solo dopo la registrazione quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità, del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce. Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti a mezzo elenco progressivo nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento e del numero progressivo dell'elenco.

5) I margini di distribuzione da applicare sui prezzi delle specialità medicinali di cui agli allegati *A*, *B* e *C* sono fissati come segue:

Grossisti: 8 % sul prezzo al pubblico al netto dell'IVA;
Farmacisti: 25 % sul prezzo al pubblico al netto dell'IVA.

Roma, addì 24 febbraio 1983

Il Ministro-Presidente delegato: PANDOLFI

ALLEGATO *B6*/NR

	Numero di registrazione	Prezzo
Actif VIII - Merieux	—	—
iv 1 fl liof 500 u + 1 fl	24922	218.430
iv 1 fl liof 250 u + 1 fl	24922	114.190
iv 1 fl liof 1000 u + 1 fl	24922	429.200
iv 1 fl liof 750 u + 1 fl	24922	323.965
Biopim - Ital Suisse		
20 cps 400 mg	24822	13.280
Ketofen - Del Saz e F.		
30 cpr 80 mg	25149	7.205
im 10 fl 80 mg + 10 f	25149/A	7.650
10 supp 120 mg	25149/B	4.805
Megental - Menarini		
iniett 1 f 2 ml	25159	3.720
bb iniett 1 f 1 ml	25159/1	1.810
bb iniett 5 f 1 ml	25159/1	3.685
Stadole - Bristol E.		
1 fl 1 ml 2 mg	24516	2.165
1 fl 2 ml 4 mg	24516/1	2.500

ALLEGATO *B6*/MOD.

CATEGORIE

	Numero di registrazione	Prezzo
Endociclina - Del Saz e F.	—	—
12 cpr 1 g	24657/C	23.355
Mucomist - Bristol Sud		
grat 30 bust 100 mg	23516/A	4.435
iniett 5 f 300 mg 3 ml	23516/B	2.925

SERIE

Freamine III - Baxter		
3% flebo fl 500 ml	24748/1	5.085
3% flebo fl 250 ml	22748/1	3.405
3% flebo fl 1000 ml	22748/1	7.690
Mucomist - Bristol Sud		
grat 30 bust 200 mg	23516/A1	6.635

MODIFICHE COMPOSIZIONE

	Numero di registrazione	Prezzo
Neo Geynevral - Geymonat Sud	—	—
im 5 f liof + 5 f	22784	4.185

NUOVE CONFEZIONI

Neo Geynevral - Geymonat Sud		
im 6 f liof + 6 f	22784	4.605

ALLEGATO C4/NR

	Numero di registrazione	Prezzo
Loctidene - Magis	—	—
30 cps 100 mg	25181	8.045
50 cps 100 mg	25181	12.475
50 cps 200 mg	25181/1	22.680
30 cps 200 mg	25181/1	14.215
Metotressato Bristol - Bristol E.		
1 fl 20 mg	25169	7.590
1 fl 50 mg	25169/1	16.500
1 fl 100 mg	25169/2	31.355
1 fl 500 mg	25169/3	147.330
1 fl 1000 mg	25169/4	293.070
Preval Clorossina - Parke-Davis		
crema 30 g	25162	2.995
ung 30 g	25162/A	2.995
Purochin - Sclavo		
iv 5000 ui fl liof + fl	25135	16.500
iv 25000 ui fl liof + fl	25135/1	81.500
iv 50000 ui fl liof + fl	25135/2	160.000

ALLEGATO *C4*/MOD.

CATEGORIE

	Numero di registrazione	Prezzo
Faremicin - Lafare	—	—
12 cps 500 mg	24890/A	14.980
scir 60 ml	24890/A	8.480
iniett 1 fl 1 g + 1 f	24890/C	4.555

MODIFICHE COMPOSIZIONE

Angiopan - Gentili		
40 conf	10267	2.825

(2005)

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento n. 29/1983)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 33 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034;

Viste le delibere del C.I.P.E. in data 27 luglio 1971, 2 maggio 1975, 17 dicembre 1976 e 27 luglio 1978;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito in legge 11 luglio 1977, n. 395, che rende operativo, con decorrenza 1° giugno 1977 il nuovo metodo di determinazione dei prezzi delle specialità medicinali;

Viste le domande inoltrate ai sensi della richiamata delibera del C.I.P.E. 27 luglio 1978 ai fini del riconoscimento della aliquota di ricerca scientifica;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 8/1983;

Visto l'esito dell'esame delle istanze presentate dalle aziende avverso il provvedimento C.I.P. sopra richiamato;

Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;

Vista la relazione predisposta dal servizio prodotti farmaceutici del C.I.P.;

Delibera:

Ai fini del provvedimento di registrazione da parte del competente Ministero della sanità, sono fissati i prezzi al pubblico IVA compresa delle specialità medicinali di cui agli allegati *A*, *B* e *C*.

Ciascuno dei prezzi deliberati sarà efficace solo dopo la registrazione, quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce. Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti, a mezzo elenco progressivo nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento ed il numero progressivo dell'elenco.

Roma, addì 22 dicembre 1983

Il Ministro-Presidente delegato: ALTISSIMO

ALLEGATO *A*/NR

	Numero di registrazione	Prezzo
	—	—
Bros - Fidia		
20 cps 100 mg	25207	35.060
im iv 5 f 50 mg	25207/A	7.565
im iv 10 f 50 mg	25207/A	12.975
im iv 1 fl multidose	25207/A1	6.860
Ditropan - Scharper		
30 cpr 5 mg	25190	5.410
scir 120 ml	25190/A	5.240
Eposerin - Farm. Erba		
im 1 fl 250 mg + 1 f 2 ml	25198	6.045
iv 1 fl 1 g + 1 f 10 ml	25198/A	18.010
iv 1 fl 2 g	25198/A1	32.795
im 1 fl 500 mg + 1 f 2 ml	25198/1	10.065
im 1 fl 1 g + f 4 ml	25198/2	18.215
Farmorubicina - Farm. Erba		
iv 1 fl liof 10 mg + 1 f	25197	42.815
iv 1 fl liof 50 mg	25197/1	201.875
Glazidim - Glaxo		
im 1 fl 250 mg + 1 f	25212	7.960
iv 1 fl 1 g + 1 f	25212/A	25.270
iv 1 fl 2 g	25212/A1	47.050
im 1 fl 500 mg + 1 f	25212/1	14.055
im 1 fl 1 g + 1 f	25212/2	26.190
Nitroderm TTS - Ciba Geigy		
15 sistemi 5 mg	25193	23.045
15 sistemi 10 mg	25193/1	24.715
Orimeten - Ciba Geigy		
40 cpr 250 mg	25192	18.930
Osteotonina - Menarini		
5 f 1 ml 50 u. mrc	25213	27.520
5 f 1 ml 100 u. mrc	25213/1	52.310
Panzid - Duncan		
im 1 fl 250 mg + 1 f	25211	7.960
iv 1 fl 1 g + 1 f	25211/A	25.270
iv 1 fl 2 g	25211/A1	47.050
im 1 fl 500 mg + 1 f	25211/1	14.055
im 1 fl 1 g + 1 f	25211/2	26.190
Prolipase - Cilag		
50 cps	25205	20.215
Ridaura - SKF		
30 cpr 3 mg	25189	26.840
Rocefin - Roche		
im 3 fl pv 0,25 g + 3 f	25202	20.845
im 1 fl pv 0,25 g + 1 f	25202	7.900
iv 1 fl pv 0,25 g + 1 f	25202/A	7.910
iv 1 fl pv 0,5 g + 1 f	25202/A1	13.710
iv 1 fl pv 1 g + 1 f	25202/A2	25.265
iv 1 fl pv 2 g	25202/A3	47.055
im 3 fl pv 0,5 g + 3 f	25202/1	38.280
im 1 fl pv 0,5 g + 1 f	25202/1	13.775
im 3 fl pv 1 g + 3 f	25202/2	75.365
im 1 fl pv 1 g + 1 f	25202/2	26.185
Spectrum - Sigma-Tau		
im 1 fl 250 mg + 1 f	25222	7.960
iv 1 fl 1 g + 1 f	25222/A	25.270
iv 1 fl 2 g	25222/A1	47.050
im 1 fl 500 mg + 1 f	25222/1	14.055
im 1 fl 1 g + 1 f	25222/2	26.190
Surgamyl - Roussel M.		
30 cpr 200 mg	25195	9.475
Theo-Dur - Recordati		
30 cpr 300 mg	25267	6.020
30 cpr 200 mg	25267/1	4.730
30 cpr 100 mg	25267/2	3.580
Tigason Roche - Roche		
50 cps 10 mg	25191	46.870
30 cps 25 mg	25191/1	68.500

ALLEGATO *A*/MOD.

SERIE

	Numero di registrazione	Prezzo
	—	—
Riacen - Chiesi		
10 supp 20 mg	24780/A1	7.035

MODIFICHE ECCIPIENTI

	Numero di registrazione	Prezzo
Oasil - Simes		
20 cpr 500 mg	11738	1.910

ALLEGATO *B*/NR

	Numero di registrazione	Prezzo
	—	—
Trigynon - Schering		
63 conf	24870	8.095
21 conf	24870	4.665
Trinordiol - Wyeth		
63 conf	24869	8.095
21 conf	24869	4.665

(2004)

Avviso di rettifica al provvedimento n. 29/1983, concernente: « Prezzi delle specialità medicinali »
(Provvedimento pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 15 del 16 gennaio 1984)

Nel provvedimento citato in epigrafe deve essere apportata la seguente rettifica:

INVECE DI

	Numero di registrazione	Prezzo
	—	—
Rosilvax - Sclavo		
1 fl 1 ml	**24398**	45.115

LEGGASI

	Numero di registrazione	Prezzo
	—	—
Rasilvax - Sclavo		
1 fl 1 ml	**24398**	45.115

(2007)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 71

Corso dei cambi del 9 aprile 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1620,250	1620,250	1620,15	1620,250	—	1620,25	1620,250	1620,250	1620,250	1620,25
Marco germanico	619 —	619 —	619,46	619 —	—	619,02	619,050	619 —	619 —	619 —
Franco francese	201,280	201,280	201,50	201,280	—	201,27	201,260	201,280	201,280	201,98
Fiorino olandese	548,990	548,990	548,80	548,990	—	548,90	548,810	548,990	548,990	548,99
Franco belga	30,277	30,277	30,32	30,277	—	30,28	30,298	30,277	30,277	30,27
Lira sterlina	2318,900	2318,900	2320 —	2318,900	—	2319,45	2320 —	2318,900	2318,900	2318,90
Lira irlandese	1895,200	1895,200	1897 —	1895,200	—	1894,60	1894 —	1895,200	1895,200	—
Corona danese	168,480	168,480	168,70	168,480	—	168,49	168,500	168,480	168,480	168,48
E.C.U.	1380,750	1380,750	1381,50	1380,750	—	1380,47	1380,200	1380,750	1380,750	1380,75
Dollaro canadese	1267,250	1267,250	1269 —	1267,250	—	1267,37	1267,500	1267,250	1267,250	1267,25
Yen giapponese	7,197	7,197	7,20	7,197	—	7,19	7,193	7,197	7,197	7,19
Franco svizzero	746,220	746,220	747 —	746,220	—	746,26	746,300	746,220	746,220	746,22
Scellino austriaco	87,989	87,989	88,05	87,989	—	87,96	87,940	87,989	87,989	87,98
Corona norvegese	214,500	214,500	214,70	214,500	—	214,51	214,530	214,500	214,500	214,50
Corona svedese	207,910	207,910	208,10	207,910	—	207,99	208,080	207,910	207,910	207,91
FIM	288,980	288,980	289,25	288,980	—	288,99	289 —	288,980	288,980	—
Escudo portoghese	12,130	12,130	12,20	12,130	—	12,14	12,160	12,130	12,130	12,13
Peseta spagnola	10,825	10,825	10,8450	10,825	—	10,87	10,830	10,825	10,825	10,82

Media dei titoli del 9 aprile 1984

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	46,750
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1969-84	97,900
» 6% » » 1970-85	94,750
» 6% » » 1971-86	90,500
» 6% » » 1972-87	85,550
» 9% » » 1975-90	88,750
» 9% » » 1976-91	85,400
» 10% » » 1977-92	86,500
» 12% (Beni Esteri 1980)	90 —
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	79,150
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	93 —
» » » 1-4-1981/86 16%	100,700
» » » 1-6-1981/86 16%	100,800
» » » 1-8-1982/84 19%	100,250
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,300
» » » » EFIM 1-8-1988	100,400
» » » » 1-6-1981/84	100,200
» » » » 1-5-1982/84	99,950
» » » » 1-6-1982/84	100,050
» » » » 1-7-1982/84	100,150
» » » » 1-8-1982/84	100,150
» » » » 1-9-1982/84	100,200
» » » » 1-10-1982/84	100,400
» » » » 1-11-1982/84	100,250
» » » » 1-12-1982/84	100,425
» » » » 1-1-1983/85	100,175
» » » » 1-2-1983/85	100,175
» » » » 1-3-1983/85	100,175
» » » » 1-4-1983/85	100,350
» » » » 1-5-1983/85	100,300
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-6-1983/85	100,400
» » » » 1-1-1982/86	100,925
» » » » 1-3-1982/86	101,675
» » » » 1-5-1982/86	100,900
» » » » 1-6-1982/86	100,700
» » » » 1-7-1982/86	100,600
» » » » 1-8-1982/86	100,650
» » » » 1-9-1982/86	100,550
» » » » 1-10-1982/86	100,750
» » » » 1-11-1982/86	100,350
» » » » 1-12-1982/86	100,275
» » » » 1-7-1983/86	99,500
» » » » 1-8-1983/86	99,400
» » » » 1-1-1983/87	100,350
» » » » 1-2-1983/87	100,200
» » » » 1-3-1983/87	100,525
» » » » 1-4-1983/87	100,600
» » » » 1-5-1983/87	100,300
» » » » 1-6-1983/87	100,375
» » » » 1-7-1983/88	100,225
» » » » 1-8-1983/88	100,250
Buoni Tesoro Pol. 12% 1-10-1984	98,875
» » » 18% 1-1-1985	101,725
» » » 17% 1-5-1985	101,575
» » » 17% 1-7-1985	101,875
» » » 17% 1-10-1985	102,025
» » Nov. 12% 1-10-1987	94,900
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22-2-1982/89 14%	108,500
» » » » 22-11-1982/89 13%	104,300

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 9 aprile 1984

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1620,250
Marco germanico	619,025
Franco francese	201,270
Fiorino olandese	548,900
Franco belga	30,287
Lira sterlina	2319,450
Lira irlandese	1894,600
Corona danese	168,490
E.C.U.	1380,470
Dollaro canadese	1267,375
Yen giapponese	7,195
Franco svizzero	746,260
Scellino austriaco	87,964
Corona norvegese	214,515
Corona svedese	207,995
FIM	288,990
Escudo portoghese	12,145
Peseta spagnola	10,827

MINISTERO DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di febbraio 1984

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di febbraio 1984 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		INCASSI	PAGAMENTI	DIFFERENZE
Fondo di cassa al 31 dicembre 1983		71.462.284.691		
Gestione di bilancio	Entrate finali	23.385.843.823.497		— 14.079.126.102.108
	Spese finali		37.464.969.925.605	
	Rimborso di prestiti		6.540.282.667.265	
	Accensione di prestiti	20.269.512.730.079		
	TOTALE	43.655.356.553.576	44.005.252.592.870	— 349.896.039.294
Gestione di tesoreria	Debiti di tesoreria	280.813.918.277.154	272.054.164.183.960	+ 8.759.754.093.194
	Crediti di tesoreria	118.374.659.897.179	126.771.742.035.330	— 8.397.082.138.151
	TOTALE	399.188.578.174.333	398.825.906.219.290	+ 362.671.955.053
	TOTALE COMPLESSIVO	442.915.397.012.600	442.831.158.812.160	
Fondo di cassa al 29 febbraio 1984			84.238.200.440	+ 12.775.915.749
	TOTALE A PAREGGIO	442.915.397.012.600	442.915.397.012.600	

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 dicembre 1983	Al 29 febbraio 1984	VARIAZIONI (+ miglioramento — peggioramento)
Fondo di cassa	71.462.284.691	84.238.200.440	+ 12.775.915.749
Crediti di tesoreria	142.829.130.653.931	151.226.212.792.082	+ 8.397.082.138.151
TOTALE	142.900.592.938.622	151.310.450.992.522	+ 8.409.858.053.900
Debiti di tesoreria	323.734.441.658.487	332.494.195.751.681	— 8.759.754.093.194
Situazione del Tesoro (+ attività; — passività)	— 180.833.848.719.865	— 181.183.744.759.159	— 349.896.039.294

Circolazione di Stato (mettalica e cartacea) al 29 febbraio 1984: 979.971 milioni di lire.

Il primo dirigente: MOLINO

Il direttore generale del tesoro: SARCINELLI

INCASSI E PAGAMENTI DI BILANCIO VERIFICATISI PRESSO LE TESORERIE DELLA REPUBBLICA DAL 1° GENNAIO AL 29 FEBBRAIO 1984

INCASSI		PAGAMENTI		DIFFERENZE	
TITOLO I — Entrate tributarie	20.389.706.970.646 *				
TITOLO II — Entrate extra-tributarie	2.770.031.023.506 *				
ENTRATE CORRENTI . . .	23.159.737.944.152 *	TITOLO I — Spese correnti . .	33.852.664.262.934	Risparmio pubblico	— 10.692.926.268.782 *
TITOLO III — Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	226.105.829.345 *	TITOLO II — Spese in conto capitale	3.612.305.662.671		
ENTRATE FINALI . . .	23.385.843.823.497	**SPESE FINALI . . .**	37.464.969.925.605	Saldo netto da finanziare (—) o da impiegare (+)	— 14.079.126.102.108
		TITOLO III — Rimborso di prestiti	6.540.282.667.265		
ENTRATE FINALI . . .	23.385.843.823.497	**SPESE COMPLESSIVE . . .**	44.005.252.592.870	Ricorso al mercato	— 20.619.408.769.373
TITOLO IV — Accensione di prestiti	20.269.512.730.079				
ENTRATE COMPLESSIVE . . .	43.655.356.553.576	**SPESE COMPLESSIVE . . .**	44.005.252.592.870	Saldo di esecuzione del bilancio	— 349.896.039.294

* Dato provvisorio

(2014)

BANCA

PRIMA DELLE SCRITTURAZIONI DI CHIUSURA — Situazione al

ATTIVO

Voce				
ORO				
I — In cassa L.			2.891.093.006.296	
II — In deposito all'estero »			28.587.918.845.211	31.479.011.851.507
CREDITI IN ORO (FECoM) L.				10.849.631.389.914
CASSA »				2.385.777.313.330
RISCONTI E ANTICIPAZIONI				
I — Risconto di portafoglio:				
— ordinario L.		261.784.800.908		
— ammassi »		1.739.016.288.095	2.000.801.089.003	
II — Anticipazioni:				
— in conto corrente L.		1.351.555.219.048		
— a scadenza fissa »		—		
— di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974 »		3.267.803.944.225	4.619.359.163.273	
III — Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione L.			—	6.620.160.252.276
EFFETTI ALL'INCASSO PRESSO CORRISPONDENTI L.				—
ATTIVITA' VERSO L'ESTERO IN VALUTA				
I — ECU L.			13.091.455.595.282	
II — Altre attività:				
— biglietti e divise L.		393.340.595		
— corrispondenti in conto corrente »		821.480.214.844		
— depositi vincolati »		944.056.809.677		
— diverse »		—	1.765.930.365.116	14.857.385.960.398
CREDITI IN DOLLARI (FECoM) L.				2.241.824.209.861
UFFICIO ITALIANO CAMBI				
I — Conto corrente ordinario (saldo debitore) L.			18.316.454.775.738	
II — Conti speciali »			3.454.799.915.551	21.771.254.691.289
ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA AL TESORO L.				8.000.000.000.000
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo debitore) »				23.287.733.365.695
CREDITI DIVERSI VERSO LO STATO »				839.266.827.956
TITOLI DI PROPRIETA'				
I — Titoli di Stato o garantiti dallo Stato:				
— in libera disponibilità L.		36.548.475.795.947		
— per investimento delle riserve statutarie »		499.057.418.817		
— per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) »		1.195.300.495.080	38.242.833.709.844	
II — Titoli di società ed enti:				
— per investimento delle riserve statutarie L.		10.530.580.967		
— per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) »		357.698.978.691	368.229.559.658	
III — Azioni e partecipazioni:				
— di società ed enti controllati:				
a) per investimento delle riserve statutarie L.	1.962.523.753			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) »	84.336.073.163	86.298.596.916		
— di società ed enti collegati:				
a) per investimento delle riserve statutarie L.	4.090.912.166			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) »	7.351.676.705	11.442.588.871		
— di altre società ed enti:				
a) per investimento delle riserve statutarie L.	49.759.152.166			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) »	77.396.612.843	127.155.765.009	224.896.950.796	38.835.960.220.298
FONDO DI DOTAZIONE U.I.C. L.				500.000.000.000
IMMOBILI				
I — Ad uso degli uffici L.			1.434.266.405.967	
II — Ad investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) »			175.451.536.508	1.609.717.942.475
ALTRI INVESTIMENTI DEGLI ACCANTONAMENTI A GARANZIA DEL T.Q.P. (*) L.				20.246.629.755
MOBILI E IMPIANTI				
I — Mobili L.			36.311.503.389	
II — Impianti »			104.247.533.816	
III — Monete e collezioni »			307.195.088	140.866.232.293
PARTITE VARIE				
I — Biglietti banca in fabbricazione L.			7.787.022.068	
II — Procedure, studi e progettazioni dei Servizi tecnici:				
— completati L.		35.277.035.509		
— in allestimento »		6.186.233.562	41.463.269.071	
III — Debitori diversi L.			256.609.145.954	
IV — Altre »			976.077.805.441	1.281.937.242.534
RATEI L.				1.437.162.680.252
RISCONTI »				—
SPESE DELL'ESERCIZIO »				6.476.603.449.055
CONTI D'ORDINE L.				172.634.540.258.888
I — Titoli ed altri valori:				
— a garanzia L.		8.848.617.363.698		
— altri »		325.783.820.816.202	334.632.438.179.900	
II — Depositari di titoli e valori:				
— interni L.		—		
— esteri »		825.171.109.143	825.171.109.143	
III — Credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione L.			1.595.101.324.980	
IV — Debitori per titoli da ricevere (n/s vendite a termine) »			330.000.000.000	
V — Titoli da ricevere (n/s acquisti a termine) »			3.680.000.000.000	
VI — Debitori per valute e lire da ricevere (n/s vendite a termine):				
— interni L.		—		
— esteri »		1.744.500.000.000	1.744.500.000.000	
VII — Valute e lire da ricevere (n/s acquisti a termine) L.			1.744.500.000.000	
VIII — Erario c/evidenza per ammortamenti fiscali »			218.220.887.371	344.769.931.501.394
TOTALE . . . L.				517.404.471.760.282

(*) T.Q.P. = Trattamento quiescenza personale.

(2015)

Il Governatore: CIAMPI

D'ITALIA

31 dicembre 1983 PRIMA DELLE SCRITTURAZIONI DI CHIUSURA

PASSIVO

Voce		Parziali	Totali
CIRCOLAZIONE . . . L.			38.442.997.571.000
VAGLIA CAMBIARI . . . »			395.575.263.237
ALTRI DEBITI A VISTA			
I — Ordini di trasferimento . . . L.		—	
II — Altri . . . »		1.198.833.857	1.198.833.857
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE LIBERI . . . L.			397.595.742.116
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE VINCOLATI A TEMPO . . . »			1.000.000.000
DEPOSITI PER SERVIZI DI CASSA . . . »			52.279.278.182
CONTI SPECIALI DI CUI ALLA LEGGE 17-8-1974, n. 386 . . . »			—
DEPOSITI COSTITUITI PER OBBLIGHI DI LEGGE			
I — Ai fini della riserva bancaria obbligatoria . . . L.		54.623.820.851.234	
II — A garanzia emissione assegni circolari e assegni bancari a copertura garantita . . . »		712.034.277	
III — Conti vincolati investimenti all'estero . . . »		43.072.435.813	
IV — Società costituende . . . »		76.285.002.879	
V — Per debordo del massimale sugli impieghi . . . »		1.904.687.275	
VI — Altri . . . »		48.546.223.701	54.794.341.235.179
DEPOSITI IN VALUTA ESTERA PER CONTO U.I.C. . . . L.			93.144.429.644
CONTI DELL'ESTERO IN LIRE PER CONTO U.I.C. . . . »			3.361.655.485.907
PASSIVITA' VERSO L'ESTERO			
I — Depositi in valuta estera . . . L.		1.183.810.871	
II — Conti dell'estero in lire . . . »		255.279.294.392	256.463.105.263
DEBITI IN ECU (FECoM) . . . L.			13.091.455.599.775
UFFICIO ITALIANO CAMBI			
— Conto corrente ordinario (saldo creditore) . . . L.			—
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo creditore) . . . »			—
DEBITI DIVERSI VERSO LO STATO . . . »			1.120.907.899.023
ACCANTONAMENTI DIVERSI			
I — Fondo di riserva per adeguamento valutazione oro (ex D.L. 30-12-1976, n. 867) . . . L.		38.566.650.128.753	
II — Fondo copertura perdite di cambio derivanti dalla gestione valutaria italiana (ex D.L. 30-12-1976, n. 867) . . . »		1.200.795.276.401	
III — Fondo svalutazione portafoglio . . . »		234.919.178.078	
IV — Fondo oscillazione cambi . . . »		1.210.000.000.000	
V — Fondo oscillazione titoli . . . »		2.027.771.340.821	
VI — Fondo copertura perdite eventuali . . . »		2.153.185.000.000	
VII — Fondi assicurazione danni . . . »		324.691.685.925	
VIII — Fondo ricostruzione immobili . . . »		522.394.053.860	
IX — Fondo rinnovamento impianti . . . »		46.250.000.000	
X — Fondi imposte . . . »		370.260.310.241	
XI — Accantonamenti a garanzia del trattamento integrativo di quiescenza del personale . . . »		1.816.200.000.000	
XII — Fondo per sussidi ai pensionati e superstiti di pensionati . . . »		329.985.720	
XIII — Accantonamenti per l'indennità di fine rapporto spettante al personale a contratto ai sensi della legge 29-5-1982, n. 297 . . . »		314.330.080	48.473.761.289.879
FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI . . . L.			250.255.026.527
FONDO AMMORTAMENTO MOBILI . . . »			36.095.316.333
FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI . . . »			81.352.522.330
FONDO AMMORTAMENTO PROCEDURE, STUDI E PROGETTAZIONI DEI SERVIZI TECNICI . . . »			13.480.431.860
PARTITE VARIE			
I — Creditori diversi . . . L.		100.910.278.309	
II — Altre . . . »		2.341.556.698.776	2.442.466.977.085
RATEI . . . L.			92.534.474.565
RISCONTI . . . »			633.035.012.816
CAPITALE SOCIALE . . . »			300.000.000
FONDO DI RISERVA ORDINARIO . . . »			295.203.879.788
FONDO DI RISERVA STRAORDINARIO . . . »			315.367.135.267
FONDO DI RISERVA PER RIVALUTAZIONE MONETARIA EX LEGE 19-3-1983 n. 72 . . . »			1.304.000.000.000
RENDITE DELL'ESERCIZIO . . . »			6.688.073.749.255
L.			172.634.540.258.888
CONTI D'ORDINE			
I — Depositanti di titoli e altri valori . . . L.		334.632.438.179.900	
II — Titoli e valori presso terzi . . . »		825.171.109.143	
III — Titolari dei conti di anticipazione per il margine non utilizzato sul credito aperto . . . »		1.595.101.324.980	
IV — Titoli da consegnare (n/s vendite a termine) . . . »		330.000.000.000	
V — Creditori per titoli da consegnare (n/s acquisti a termine) . . . »		3.680.000.000.000	
VI — Valute e lire da consegnare (n/s vendite a termine) . . . »		1.744.500.000.000	
VII — Creditori per valute e lire da consegnare (n/s acquisti a termine):			
— interni . . . L.	—		
— esteri . . . »	1.744.500.000.000	1.744.500.000.000	
VIII — Ammortamenti fiscali c/evidenza . . . L.		218.220.887.371	344.769.931.501.394
TOTALE . . . L.			517.404.471.760.282

Il ragioniere generale: SALONICO

CONCORSI ED ESAMI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Avviso relativo alla pubblicazione di concorsi a posti di personale del ruolo tecnico professionale

Si comunica che nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte II (personale - concorsi), n. 8, del 4 aprile 1984, sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorso:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto di ricerche su tecnologia dei polimeri e reologia - sezione di Brindisi.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto di cibernetica e biofisica - Camogli.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato al centro di studio dei microrganismi autotrofi - Firenze.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto di elettronica quantistica - Firenze.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto di elettronica quantistica - Firenze.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato al centro di studio per la patologia cellulare - Milano.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto biosintesi vegetali Milano.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto di strutturistica chimica « G. Giacomello » - Montelibretti.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto internazionale di genetica e biofisica - Napoli.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto di polarografia ed elettrochimica preparativa - Padova.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto per la geochimica dei fluidi - Palermo.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto materiali speciali per elettronica e magnetismo - Parma.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto di elaborazione dell'informazione - Pisa.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto di biofisica - Pisa.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto di fisica atomica e molecolare - Pisa.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a quattro posti di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnati all'istituto di acustica « O.M. Corbino » - Roma.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato al servizio attività spaziali - Roma. Riapertura dei termini.

Concorso pubblico, per esami, ad un posto di agente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato al centro studi acidi nucleici - Roma.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto di ricerche sull'impresa e lo sviluppo - Torino.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto di ricerche sull'impresa e lo sviluppo - Torino.

(1976)

REGIONE SARDEGNA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario presso l'unità sanitaria locale n. 4.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 4, a:

un posto di primario di laboratorio analisi presso l'ospedale civile di Olbia;

un posto di vigilatrice d'infanzia presso l'ospedale civile di Olbia;

dieci posti di infermiere professionale presso l'ospedale civile di Olbia;

quattro posti di tecnico di centro trasfusionale presso l'ospedale civile di Olbia;

due posti di applicato presso l'ospedale civile di Olbia;

sette posti di infermiere professionale presso l'ospedale civile di La Maddalena;

otto posti di infermiere generico presso l'ospedale civile di La Maddalena;

tre posti di capo sala presso l'ospedale civile di La Maddalena.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nel presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. n. 4 di Olbia (Sassari).

(1978)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 104 del 13 aprile 1984, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Napoli: Concorso pubblico, per esami, per l'iscrizione nel ruolo interprovinciale dei mediatori marittimi per le province di Napoli, Avellino, Benevento e Caserta.

Ospizio S. Anna, in Bologna: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di operaio specializzato lavandaio addetto alle macchine elettromeccaniche.

REGIONI

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1983, n. **74.**

Concessione al comune di Aosta di un contributo per l'acquisizione del « Quartiere Case Cogne » di Aosta.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 29 *dicembre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo in conto capitale di lire 18.500 milioni per l'acquisizione, da parte del comune di Aosta degli immobili denominati « Quartiere Case Cogne » di Aosta.

Il contributo di cui al precedente comma potrà, eventualmente, essere erogato direttamente alla società proprietaria al momento della stipulazione dell'atto di compravendita.

Art. 2.

La concessione del contributo è subordinata all'assunzione, da parte del comune di Aosta, dell'impegno di destinare gli immobili acquistati alla realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica sia sovvenzionata che agevolata-convenzionata ai sensi dell'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e convenzionata ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10,

Art. 3.

Il comune di Aosta dovrà, in sede di approvazione di apposita variante al piano regolatore generale del comune stesso, presentare un programma generale di intervento che ne quantifichi il costo globale che definisca la quota di volumi a destinazione abitativa e che rechi indicazioni circa il tipo di intervento e le relative modalità di attuazione, con particolare riferimento ai tempi ed alla sistemazione abitativa provvisoria e definitiva degli attuali abitanti.

L'art. 6 della legge regionale 30 dicembre 1982, n. 102, è abrogato.

Art. 4.

A parziale copertura dell'onere di cui all'art. 1 è autorizzata la contrazione con uno o più istituti di credito di uno o più mutui quindicennali al tasso del 19,50% per un importo complessivo di lire 12.500 milioni.

Art. 5.

La copertura dell'onere derivante alla Regione per l'applicazione della presente legge, valutato in lire 23.144 milioni, è assicurata:

1) quanto a lire 3.000 milioni mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa recata dalla legge regionale 30 dicembre 1982, n. 102;

2) quanto a lire 3.000 milioni mediante riduzione di pari importo del fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo — spese di investimento (allegato n. 8 - Interventi a carattere generale) — al bilancio di previsione del corrente esercizio;

3) quanto a lire 12.500 milioni mediante ricorso al credito secondo quanto stabilito dal precedente art. 4;

4) quanto a lire 4.644 milioni annue a decorrere dal 1984: per gli anni 1984 e 1985 per lire 6.000 milioni mediante utilizzo delle risorse disponibili iscritte al programma 2.1.1 Finanza locale e per lire 3.288 milioni mediante utilizzo delle risorse disponibili iscritte al programma 2.2.4.05 Strutture scolastiche del bilancio pluriennale 1983/1985 destinate per pari importo alla copertura di tale intervento.

La spesa di cui al precedente comma graverà:

quanto a lire 18.500 milioni, di cui a lire 3.000 milioni in conto residui e lire 15.500 milioni in conto competenza, sul cap. 22762 del bilancio di previsione per l'esercizio 1983;

quanto a lire 2.330 milioni sul cap. 50650 del bilancio di previsione per l'anno 1984 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci;

quanto a lire 2.314 milioni sul cap. 50700 del bilancio di previsione per l'anno 1984 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

Art. 6.

Al bilancio di previsione per l'esercizio 1983 sono apportate le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 21 dicembre 1983

p. *Il presidente*: ROLLANDIN

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1983, n. **75.**

Aumento, per l'anno 1983, della spesa per l'applicazione della legge regionale 11 novembre 1974, n. 44, relativa alla concessione di contributi per l'espropriazione e l'occupazione d'urgenza di aree di terreno a norma della legge statale 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 29 *dicembre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'applicazione della legge regionale 11 novembre 1974, n. 44: « Concessione di contributi per l'espropriazione e l'occupazione d'urgenza di aree di terreno a norma della legge statale 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni », è autorizzata, limitatamente all'anno 1983, la maggiore spesa di L. 500.000.000.

Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo globale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento iscritto al cap. 50050 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1983.

Art. 2.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1983 sono apportate le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 28 dicembre 1983

p. *Il presidente*: ROLLANDIN

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1983, n. 76.

Aumento della spesa per l'applicazione della legge regionale 9 maggio 1963, n. 12, concernente l'istituzione dell'Ente valdostano per l'artigianato tipico.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del 29 dicembre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata per l'anno 1983 e successivi la maggiore spesa di L. 30.000.000 per l'erogazione di contributi annuali all'Ente valdostano per l'artigianato tipico, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 9 marzo 1963, n. 12.

I contributi annuali sono erogati, nella misura di L. 200.000.000, con deliberazione della giunta regionale, tenuto conto delle necessità dell'ente.

Art. 2.

Le spese derivanti a carico della Regione per l'applicazione della presente legge graveranno sul cap. 36500 della parte spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1983 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per i successivi esercizi finanziari.

Alla copertura dell'onere relativo si provvede:

per l'esercizio 1983 mediante riduzione per L. 30.000.000 dello stanziamento iscritto al cap. 50000 « Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali - Spese correnti », allegato n. 8, settore II, sviluppo economico, del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1983 che presenta la necessaria disponibilità;

per gli anni 1984 e 1985 mediante utilizzo per L. 60.000.000 delle risorse disponibili già iscritte al programma 2.2.2.10: interventi promozionali per l'artigianato del bilancio pluriennale 1983-85.

Per gli anni futuri, gli oneri necessari saranno iscritti con legge di approvazione del bilancio di previsione.

Art. 3.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1983 sono apportate le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma della Valle d'Aosta.

Aosta, addì 28 dicembre 1983

p. *Il presidente*: ROLLANDIN

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1983, n. 77.

Rifinanziamento, per l'anno 1983, della legge regionale 29 novembre 1978, n. 59, recante la concessione di contributi per l'incremento ed il miglioramento delle attività delle imprese commerciali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del 29 dicembre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La legge regionale 29 novembre 1978, n. 59, concernente la concessione di contributi per l'incremento ed il miglioramento delle attività delle imprese commerciali, è rifinanziata, per l'esercizio 1983, con lo stanziamento di lire 140 milioni.

Art. 2.

L'onere di lire 140 milioni a carico della Regione per l'applicazione della presente legge graverà sul cap. 36850 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1983.

Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede mediante riduzione di pari importo del cap. 50050 della parte spesa del bilancio di previsione per l'esercizio 1983 « Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese di investimento), settore II, sviluppo economico ».

Art. 3.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1983 sono apportate le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 28 dicembre 1983

p. *Il presidente*: ROLLANDIN

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1983, n. 78.

Rifinanziamento, per l'anno 1983, delle leggi regionali 16 giugno 1978, numeri 24 e 25, concernenti l'adesione della Regione ai Consorzi garanzia fidi fra gli industriali e fra i commercianti della Valle d'Aosta.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del 29 dicembre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata a concedere, per l'anno 1983, contributi per l'abbattimento del tasso di interesse fissato fra gli istituti di credito ed i consorzi sotto elencati, fino ad un ammontare complessivo di spesa di lire 350 milioni, così ripartito:

1) lire 250 milioni al Consorzio garanzia fidi fra gli industriali della Valle d'Aosta, di cui alla legge regionale 16 giugno 1978, n. 24;

2) lire 100 milioni al Consorzio garanzia fidi fra i commercianti della Valle d'Aosta, di cui alla legge regionale 16 giugno 1978, n. 25.

Art. 2.

L'onere di lire 350 milioni a carico della Regione per l'applicazione della presente legge graverà sui capitoli 35750 e 36900 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1983.

Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede mediante riduzione di pari importo del cap. 50050 della parte spesa del bilancio stesso « Fondo globale per finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese di investimento), settore II, sviluppo economico ».

Sul cap. 50050 resta utilizzabile la minore somma di lire 900 milioni per il rifinanziamento fondo di rotazione per il commercio.

Art. 3.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1983 sono apportate le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatta obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 28 dicembre 1983

p. *Il presidente*: ROLLANDIN

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1983, n. 79.

Rifinanziamento della legge regionale 30 dicembre 1982, n. 101, concernente la costituzione di fondi di rotazione per l'artigianato, il commercio e la cooperazione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 29 *dicembre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Rifinanziamento fondi di rotazione

La legge regionale 30 dicembre 1982, n. 101, concernente la costituzione di fondi di rotazione per l'artigianato, il commercio e la cooperazione è ulteriormente rifinanziata per l'esercizio 1983 con lo stanziamento complessivo di lire 5.600 milioni, da ripartire come segue:

per gli interventi di cui all'art. 2 della legge (artigianato) . L. 3.700.000.000

per gli interventi di cui all'art. 3 della legge (commercio) . L. 1.900.000.000

Art. 2.

Norma finanziaria

L'onere complessivo di lire 5.600 milioni derivante dall'applicazione della presente legge graverà sui capitoli 36650 e 36950 della parte spesa del bilancio preventivo della Regione per l'esercizio finanziario 1983.

Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede:

quanto a L. 2.900.000.000 mediante riduzione di pari importo del cap. 50050 « Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (Spese di investimento) (allegato n. 8, settore II, sviluppo economico » del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1983; quanto a L. 2.700.000.000 mediante l'accertato incremento delle entrate iscritte al cap. 1300 del bilancio di previsione per il corrente esercizio per conguaglio quote di ripartizione di cui alla legge 26 novembre 1981, n. 690.

Art. 3.

Variazione al bilancio di previsione

Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1983 sono apportate le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

Art. 4.

Dichiarazione di urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 28 dicembre 1983

p. *Il presidente*: ROLLANDIN

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1983, n. 80.

Finanziamento delle attività previste dalla legge regionale 18 febbraio 1983, n. 4, recante l'istituzione dell'ufficio regionale della protezione civile.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 29 *dicembre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per gli interventi previsti dall'art. 1 della legge regionale 18 febbraio 1983, n. 4, è autorizzata la spesa annua di lire 745.000.000.

Art. 2.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1983 graverà sul nuovo capitolo « Spese per la disponibilità di elicottero per interventi di emergenza, calamità, lavori, ricerche e studi » che si istituisce nella parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1983, e sui corrispondenti capitoli dei bilanci futuri.

Alla copertura dell'onere si provvede mediante riduzione di L. 745.000.000 dallo stanziamento iscritto al cap. 50050 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1983 (fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali - spese di investimento), debitamente integrato con legge regionale 8 novembre 1983, n. 69.

Per gli anni 1984 e 1985 mediante utilizzo per L. 1.490.000.000 delle disponibilità del settore 2.2.1. « Assetto del territorio e tutela dell'ambiente » programma 2.2.1.06. - Difesa del suolo, del bilancio pluriennale 1983-85.

Art. 3.

Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1983 sono approvate le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 28 dicembre 1983

p. *Il presidente*: ROLLANDIN

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1983, n. 81.

Ulteriore finanziamento della spesa per l'applicazione della legge regionale 2 dicembre 1982, n. 84, concernente: « Finanziamenti per la realizzazione di presidi socio-sanitari distrettuali ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 29 *dicembre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'attuazione delle finalità previste dalla legge regionale 2 dicembre 1982, n. 84, è autorizzata, limitatamente all'anno 1983, la maggiore spesa di lire unmiliardoottocentomilioni.

Art. 2.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul cap. 40550 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1983.

Alla copertura dell'onere di cui al precedente comma si provvede mediante prelievo dal cap. 50050 « Fondo globale per l'adempimento di funzioni normali (Spese di investimento) » del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1983.

Art. 3.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1983 sono apportate le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 28 dicembre 1983

p. *Il presidente*: ROLLANDIN

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1983, n. 82.

Ulteriore finanziamento della spesa per l'applicazione della legge regionale 25 ottobre 1982, n. 71, concernente: « Interventi per opere pubbliche destinate all'assistenza delle persone anziane, inabili e handicappate ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del 29 dicembre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'attuazione delle finalità previste dalla legge regionale 25 ottobre 1982, n. 71, è autorizzata, limitatamente all'anno 1983, la maggiore spesa di lire quattromiliardiseicentoquarantacinquemilioni.

Art. 2.

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge graveranno sui capitoli 42560 e 42570 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1983.

Alla copertura degli oneri di cui al precedente comma, si provvede mediante prelievo del cap. 50050 « Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese di investimento) » del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1983.

Art. 3.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1983 sono apportate le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 28 dicembre 1983

p. *Il presidente*: ROLLANDIN

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1983, n. 83.

Autorizzazione della spesa di lire due miliardi per la realizzazione dell'impianto di compattazione per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui alla legge regionale 16 agosto 1982, n. 37.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del 29 dicembre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata, limitatamente all'anno 1983, la spesa di lire due miliardi per la realizzazione dell'impianto di compattazione per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, previsto dalla legge regionale 16 agosto 1982, n. 37.

Art. 2.

L'onere di lire due miliardi, derivante dall'applicazione della presente legge, graverà sul cap. 29980 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1983.

Alla copertura dell'onere di cui al precedente comma, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 50050 « Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese di investimento) » del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1983.

Art. 3.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1983 sono apportate le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 28 dicembre 1983

p. *Il presidente*: ROLLANDIN

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1983, n. 84.

Ulteriore finanziamento, limitatamente all'anno 1983, della spesa per l'applicazione della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 93, recante norme in materia di promozione di servizi a favore delle persone anziane ed inabili.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del 29 dicembre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per gli interventi di cui alla legge regionale 15 dicembre 1982, n. 93, concernente la promozione di servizi a favore delle persone anziane ed inabili, è autorizzata, limitatamente all'anno 1983, l'ulteriore spesa di lire centocinquantamilioni.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul cap. 22805 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1983.

Alla copertura dell'onere si provvede mediante riduzione di pari importo dallo stanziamento iscritto al cap. 50000 « Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti) ».

Art. 2.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1983 sono apportate le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 28 dicembre 1983

p. *Il presidente*: ROLLANDIN

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1983, n. **85.**

Finanziamento per la realizzazione di presidi polidistrettuali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 29 *dicembre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attuazione del piano socio-sanitario di cui alla legge regionale 23 giugno 1983, n. 66, la Regione provvede direttamente alla realizzazione dei presidi polidistrettuali - poliambulatori di Morgex e di Châtillon.

Art. 2.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in lire due miliardi, graverà sul cap. 40250 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1983.

Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 50050 « Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese di investimento) » del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1983.

Art. 3.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1983 sono apportate le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 28 dicembre 1983

p. *Il presidente*: ROLLANDIN

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1983, n. **86.**

Aumento dello stanziamento per l'applicazione della legge regionale 25 febbraio 1964, n. 2, modificata con legge regionale 23 maggio 1973, n. 24, recante provvidenze per il miglioramento e l'incremento delle produzioni agricole pregiate.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 29 *dicembre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per gl interventi previsti dalla legge regionale 25 febbraio 1964, n. 2, modificata con legge regionale 23 maggio 1973, n. 24, recante provvidenze per il miglioramento e l'incremento delle produzioni agricole pregiate, è autorizzata per l'anno 1983, una maggiore spesa di L. 30.000.000.

Art. 2.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in annue L. 30.000.000 graverà sul cap. 32600 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1983.

Alla copertura dell'onere di cui al precedente comma si provvede, per l'anno 1983, mediante riduzione di L. 30.000.000 dello stanziamento iscritto al cap. 50050 « Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese di investimento) » allegato n. 8 alla legge regionale 30 dicembre 1982, n. 104, settore II - sviluppo economico della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1983.

Art. 3.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1983 sono apportate le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 28 dicembre 1983

p. *Il presidente*: ROLLANDIN

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1983, n. **87.**

Aumento, per l'anno 1983, della spesa per l'applicazione della legge regionale 3 agosto 1971, n. 10, e successive modificazioni e integrazioni, relativa alla sottoscrizione di capitale azionario di società di funivie e seggiovie locali e di altre società aventi per fine iniziative di interesse turistico locale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 29 *dicembre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'applicazione della legge regionale 3 agosto 1971, n. 10, e successive modificazioni e integrazioni, concernente: « Sottoscrizione di capitale azionario di società di funivie e seggiovie locali e di altre società aventi per fine iniziative di interesse turistico locale » è autorizzata, limitatamente all'anno 1983, la maggiore spesa di L. 5.800.000.000.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul cap. 37500 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1983.

Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede:

quanto a L. 500.000.000 mediante riduzione di pari importo dallo stanziamento iscritto al cap. 50050 « Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese di investimento) » allegato n. 8 - settore 2°: sviluppo economico del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1983;

quanto a L. 5.300.000.000 mediante l'accertato incremento delle entrate iscritte al cap. 1300 del bilancio per il corrente esercizio, per conguaglio quote di ripartizione di cui alla legge 26 novembre 1981, n. 690.

Art. 2.

La giunta regionale è delegata a procedere con proprie deliberazioni all'impiego e alla liquidazione delle somme di cui al precedente art. 1, con le modalità di cui alla legge regionale 3 agosto 1971, n. 10, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1983 sono apportate le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 28 dicembre 1983

p. *Il presidente*: ROLLANDIN

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1983, n. **88.**

Autorizzazione di maggiore spesa, per l'anno 1983, per l'applicazione della legge regionale 28 dicembre 1981, n. 85, recante norme per favorire l'inserimento nella vita sociale delle persone con difficoltà psichiche, fisiche e sensoriali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 29 *dicembre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'attuazione degli obiettivi previsti dalla legge regionale 28 dicembre 1981, n. 85, è autorizzata, limitatamente all'anno 1983, la maggiore spesa di lire settecentomilioni.

Art. 2.

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge graveranno sui capitoli 42050 e 42100 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1983.

Alla copertura degli oneri di cui al precedente comma, si provvede mediante prelievo dal cap. 50050 « Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti) » del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1983, utilizzando interamente lo stanziamento iscritto all'allegato n. 8 del bilancio stesso inizialmente previsto per la gestione delle strutture climatiche di proprietà.

Art. 3.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1983 sono apportate le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 28 dicembre 1983

p. *Il presidente*: ROLLANDIN

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1983, n. **89.**

Norme integrative alla legge regionale 11 agosto 1981, n. 54, concernente: « Interventi per favorire l'inserimento lavorativo di cittadini portatori di handicaps ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 29 *dicembre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Tra gli enti previsti dall'art. 3 della legge regionale 11 agosto 1981, n. 54, e che possono beneficiare delle sovvenzioni previste dall'art. 2, lettera *a*), della stessa legge regionale, sono comprese le cooperative che abbiano sede nel territorio regionale.

Art. 2.

Alle cooperative che abbiano come soci e/o dipendenti soggetti portatori di handicaps, come individuati dalla legge regionale 11 agosto 1981, n. 54, il contributo può essere concesso sino al 100 % dell'onere complessivo sostenuto per la persona occupata.

Possono altresì essere riconosciuti, totalmente o parzialmente, gli oneri derivanti dall'affiancamento agli handicappati di personale di sostegno.

Art. 3.

Per il periodo di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione può derogare alla procedura prevista dall'ultimo comma dell'art. 3 della legge regionale 11 agosto 1981, n. 54, per la concessione dei contributi.

Art. 4.

La commissione prevista dall'art. 4 della legge regionale 11 agosto 1981, n. 54, è integrata da un rappresentante degli organismi cooperativi legalmente riconosciuti, presenti a livello regionale.

Art. 5.

La copertura dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge è assicurata dall'autorizzazione di spesa recata dalla legge regionale 24 agosto 1982, n. 52.

La relativa spesa graverà sul cap. 41660 « Contributi per favorire l'inserimento lavorativo di cittadini portatori di handicaps, legge regionale 11 agosto 1981, n. 54 e legge regionale 24 agosto 1982, n. 52 » del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1983 e sui corrispondenti capitoli per gli esercizi futuri.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 28 dicembre 1983

p. *Il presidente*: ROLLANDIN

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1983, n. **90.**

Aumento per l'esercizio 1983 dello stanziamento per l'applicazione della legge regionale 15 giugno 1978, n. 18: « Contributi per la costruzione e la ricostruzione di tetti in lose e di balconi tipici in legno ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 29 *dicembre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Lo stanziamento di cui al cap. 25300 (« Contributi per la costruzione e la ricostruzione di tetti in lose e di balconi tipici in legno » legge regionale 15 giugno 1978, n. 18) del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1983 della regione Valle d'Aosta è aumentato, limitatamente all'esercizio in corso, da L. 700.000.000 a L. 900.000.000.

Restano invariate tutte le modalità di applicazione della legge regionale 15 giugno 1978, n. 18: « Concessione di contributi per la costruzione e la ricostruzione di tetti in lose e di balconi tipici in legno ».

Art. 2.

L'onere derivante alla Regione dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 200 milioni, graverà sul cap. 25300 del bilancio di previsione per l'anno 1983.

Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede:

per L. 100.000.000 mediante prelievo di pari importo dal cap. 50050 « Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese di investimento) » allegato n. 8 alla legge regionale 30 dicembre 1982, n. 104 - settore 2°: assetto del territorio e tutela dell'ambiente, del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1983 che presenta la necessaria disponibilità;

per L. 100.000.000 mediante l'accertato incremento delle entrate iscritte al cap. 1300 del bilancio di previsione per il corrente esercizio per conguaglio quote di ripartizione di cui alla legge 26 novembre 1981, n. 690.

Art. 3.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1983 sono apportate le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 28 dicembre 1983

p. *Il presidente*: ROLLANDIN

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1983, n. **91**.

Aumento per l'anno 1983 della spesa per l'applicazione della legge regionale 10 gennaio 1961, n. 2, e successive modificazioni e integrazioni, concernente la concessione di contributi per l'incremento del patrimonio alpinistico (rifugi e altre opere alpine).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 29 *dicembre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'applicazione della legge regionale 10 gennaio 1961, n. 2, e successive modificazioni e integrazioni, concernente: « Provvidenze per l'incremento del patrimonio alpinistico (rifugi e altre opere alpine) », è autorizzata, limitatamente all'anno 1983, la maggiore spesa di L. 150.000.000.

Art. 2.

L'onere derivante alla Regione dall'applicazione della presente legge graverà sul cap. 37350 del bilancio di previsione per l'anno 1983.

Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede mediante prelievo di L. 150.000.000 dallo stanziamento del cap. 50050 « Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese di investimento) » allegato n. 8 alla legge regionale 30 dicembre 1982, n. 104 - settore 2°: sviluppo economico, del bilancio per il corrente esercizio che presenta la necessaria disponibilità.

Art. 3.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1983 sono apportate le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 28 dicembre 1983

p. *Il presidente*: ROLLANDIN

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1983, n. **92**.

Primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1983.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 29 *dicembre* 1983)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1983, n. **93**.

Contributi alle comunità montane nelle spese di investimento. Adeguamento dello stanziamento previsto dalla legge regionale 5 aprile 1973, n. 13.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 29 *dicembre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'anno 1983 i fondi per le spese di investimento delle comunità montane, previsti in L. 100.000.000 dall'art. 23 della legge regionale 5 aprile 1973, n. 13, sono aumentati a L. 550.000.000.

Art. 2.

La giunta regionale provvederà all'adozione di provvedimenti deliberativi per l'esecuzione della presente legge.

Art. 3.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, ammontante a L. 550.000.000, graverà sul cap. 22715 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1983.

Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede mediante integrazione dello stanziamento di lire 100.000.000 previsto dal cap. 22715 col prelievo della somma di L. 450.000.000 dal cap. 50050 « Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese di investimento) » della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1983.

Art. 4.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1983 sono apportate le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 28 dicembre 1983

p. *Il presidente*: ROLLANDIN

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1983, n. **94**.

Concessione di contributi per il consolidamento di edifici notificati o tutelati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 29 *dicembre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(1) Al fine di conservare l'integrità degli immobili notificati o tutelati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, la regione Valle d'Aosta è autorizzata a concedere ai proprietari contributi fino al 60% della spesa necessaria.

Art. 2.

(1) I contributi previsti dalla presente legge sono concessi per interventi di manutenzione straordinaria, con ciò intendendosi le operazioni volte ad assicurare la stabilità e l'integrità

dell'edificio e a conservarne gli elementi costituenti il presupposto motivante della notifica.

Art. 3.

(1) Le domande concernenti le provvidenze di cui all'art. 1 devono essere inoltrate prima dell'inizio dei lavori, all'assessorato regionale del turismo, urbanistica e beni culturali, corredate di:

1) dati catastali (estratto autentico di mappa e certificato);

2) rilievo in scala 1/100;

3) relazione e progetto delle opere da eseguire;

4) computo metrico estimativo;

5) impegno da parte del richiedente a consentire il controllo dell'esecuzione dei lavori da parte della sovrintendenza per i beni culturali e ambientali;

6) atto di impegno da parte del richiedente a consentire la visita del pubblico all'immobile restaurato, secondo modalità da concordare con l'assessorato del turismo, urbanistica e beni culturali.

(2) Qualora la sovrintendenza per i beni culturali e ambientali ritenesse necessaria una documentazione tecnica più dettagliata, la stessa dovrà essere procurata a cura del richiedente; il relativo onere documentato sarà assunto a carico dell'assessorato per il turismo, urbanistica e beni culturali.

Art. 4.

(1) Le domande vengono sottoposte a esame tecnico da parte della sovrintendenza per i beni culturali e ambientali, che provvede a pronunciarsi sull'ammissibilità e interesse dell'intervento, sulla sua idoneità a conseguire gli obiettivi di cui al precedente art. 2 e sulla congruità della spesa.

(2) Il parere istruttorio di cui sopra può anche contenere suggerimenti o prescrizioni migliorative e deve ipotizzare, almeno in via di massima, le condizioni di fruibilità da parte del pubblico del monumento restaurato.

(3) Le domande, corredate del parere di cui sopra, vengono inoltrate quindi all'esame della giunta regionale, che decide in merito all'ammissibilità delle stesse e alla percentuale del contributo.

(4) L'erogazione delle somme avviene, fino a un ammontare non superiore al 50% del contributo, sulla base di documentazione attestante il procedere dei lavori, debitamente verificata dalla sovrintendenza per i beni culturali e ambientali; per la restante parte, sulla base del rendiconto dei lavori ultimati. E' comunque prescritta l'esibizione di regolari fatture per un ammontare almeno pari all'importo del contributo concesso.

Art. 5.

(1) Gli immobili restaurati con le agevolazioni previste dalla presente legge non possono essere alienati o ceduti, se l'avente causa non assume nei confronti della Regione gli oneri del proprietario.

Art. 6.

(1) L'onere derivante a carico della Regione per l'applicazione della presente legge, previsto in L. 150.000.000 per l'anno 1983 ed in annue L. 200.000.000 a decorrere dall'anno 1984, graverà sul cap. 46900 « Contributi per restauri di beni immobili di interesse artistico e storico o ambientale notificati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089 » del bilancio di previsione per il corrente esercizio e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

(2) Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede:

per l'anno 1983 mediante prelievo della somma di lire 150.000.000 dal cap. 50050 « Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese di investimento) » allegato n. 8 - Settore 4° promozione sociale, del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1983;

per gli anni 1984 e 1985 mediante utilizzo per L. 400.000.000 delle risorse disponibili iscritte al programma 2.2.4.09 « Musei - beni culturali e ambientali » del bilancio pluriennale 1983-85.

Art. 7.

(1) Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1983 sono apportate le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

Art. 8.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 28 dicembre 1983

p. *Il presidente*: ROLLANDIN

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1983, n. **95.**

Intervento finanziario per la realizzazione del collegamento autostradale di adduzione al traforo alpino del Monte Bianco.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 29 *dicembre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di favorire e rendere possibili iniziative atte a realizzare il collegamento autostradale dalla Piana di Aosta all'imbocco del Traforo del Monte Bianco, è autorizzata la spesa di lire venti miliardi limitatamente all'esercizio 1983.

Art. 2.

La giunta regionale è delegata a presentare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge un provvedimento legislativo che, in relazione al disposto dell'art. 5 della legge 12 agosto 1982, n. 531, preveda le modalità di realizzazione ed il finanziamento a carico della Regione necessari per l'intervento di cui al precedente articolo.

Art. 3.

Alla copertura dell'onere di lire venti miliardi per l'esercizio 1983 derivante dall'applicazione dell'art. 1 della presente legge si provvede mediante riduzione di pari importo del cap. 50050 « Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento) » (allegato n. 8 - Settore I - Assetto del territorio e tutela dell'ambiente), del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1983.

Art. 4.

Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1983 sono apportate le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 28 dicembre 1983

p. *Il presidente*: ROLLANDIN

(1172)

LEGGE REGIONALE 18 gennaio 1984, n. **1.**

Norme integrative in ordine al personale addetto ai servizi regionali presso la casa da gioco di Saint-Vincent.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 19 *gennaio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il consiglio regionale, in caso di assoluta necessità derivante da prolungata assenza dal servizio — da cui non discenda la cessazione del rapporto di impiego — dei vice commissari o dell'ispettore per il controllo delle manifestazioni a onere comune dei servizi regionali presso la casa da gioco di Saint-Vincent, può disporre, con deliberazione, l'affidamento di incarichi fiduciari, per il periodo di tempo strettamente necessario, in numero non superiore ai corrispondenti posti previsti in pianta organica, con il trattamento economico iniziale della rispettiva qualifica.

Qualora gli incarichi di cui al precedente comma siano conferiti a personale dei ruoli organici della Regione, il personale stesso è posto in aspettativa senza assegni. Il trattamento economico di detto personale non può, comunque, essere inferiore a quello in godimento.

Art. 2.

La giunta regionale, ove lo stato di necessità riguardi l'assenza di personale addetto ai servizi regionali presso la casa da gioco di Saint-Vincent con qualifica di controllore, può avvalersi di personale estraneo all'amministrazione regionale, attraverso le modalità previste dagli articoli 4 e 5 della legge regionale 9 febbraio 1978, n. 1, con facoltà di abbreviare i termini di cui all'art. 84, primo comma, della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, fino a un minimo di otto giorni e quelli di cui all'articolo 92, primo comma, della legge medesima, fino a un minimo di tre giorni e previo accertamento delle cognizioni tecniche e delle qualità attitudinali attraverso apposita prova di selezione.

La giunta, ove, parzialmente o interamente, non sia in grado di ovviare alle assenze con il rimedio previsto nel comma precedente può distaccare in servizio, in sostituzione del personale assente, dipendenti regionali appartenenti allo stesso livello dei « controllori » oppure, mediante incarico, appartenenti alla fascia funzionale immediatamente inferiore, in ogni caso previa prova di selezione analoga a quella di cui al precedente comma.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 18 gennaio 1984

ROLLANDIN

(1173)

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 7 febbraio 1984, n. **9.**

Modifica all'art. 2 della legge regionale 27 ottobre 1981, n. 55, recante norme sul trattamento economico dei consiglieri regionali.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 21 *febbraio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 2 della legge regionale 27 ottobre 1981, n. 55, è così modificato:

« L'indennità di trasferta corrisposta ai consiglieri regionali in missione è fissata in L. 44.800 per ogni giorno di permanenza fuori del territorio regionale.

Tale importo è proporzionalmente ridotto nel caso in cui la missione duri meno delle ventiquattro ore ».

Art. 2.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge trova copertura nello stanziamento del cap. 00102 « Spese per indennità di carica e di missioni spettanti ai componenti del consiglio regionale e assicurazione contro gli infortuni degli stessi » del bilancio di previsione per l'esercizio 1983.

Per gli esercizi successivi si provvederà con il corrispondente capitolo di bilancio.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 7 febbraio 1984

TRISORIO LIUZZI

(1520)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984
ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

			Prezzi di vendita *Italia*	*Estero*
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L.	1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L.	6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227